Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 157

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 7 luglio 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 4 aprile 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti addì 6 giugno 1939-XVII, registro n. 5 Africa Italiana, foglio n. 82

Sono concesse le seguenti ricompense al valore militare per operazioni guerresche in Africa Orientale.

MEDAGLIA D'ARGENTO

Ricci Oronzo di Vincenzo e di Anna Liuzzi, nato ad Alberobello (Bari) il 6 gennaio 1895, 1° capitano s.p.e. del Comando V brigata coloniale. — Aiutante di campo di brigata coloniale, durante un ciclo di operazioni di polizia ed in quattro giorni di combattimento svoltisi in terreno impervio e contro munite posizioni ribelli, fu valido collaboratore del proprio comandante, prodigandosi con sprezzo del pericolo per trasmettere ordini ed assolvere delicati incarichi affidatigli, in zone battute dal fuoco avversario, dimostrando in ogni circostanza elevato sentimento del dovere e spirito di sacrificio. In un momento in cui, per la caduta del capo di una banda irregolare e per le notevoli perdite che venivano a subire i nostri reparti avanzati, si era manifestato fra questi perplessità ed arresto, con l'incitamento e l'esempio li trascinava avanti rendendo vana la resistenza. — Lastà, 21 settembre 1937-XV - 7 ottobre 1937-XV.

Bairù Scifù, muntaz del XVII battaglione coloniale, 3ª compagnia. — Comandante di buluc fucilieri, portava il suo reparto con ardimento alla conquista di munita posizione avversaria. Caduti alcuni uomini durante il primo assalto, persisteva nella lotta. Ferito egli pure gravemente alla testa, continuava a combattere, incitando i suoi ascari, finchè privo di sensi, si abbatteva al suolo. Riavutosi chiedeva notizie dei feriti e domandava insistentemente di riavere il proprio moschetto. — Esempio di coraggio, cameratismo ed alto senso del dovere. — Uba, 29 april 1937-XV.

Gheremeschiel Mebratù, muntaz del XVII battaglione coloniale, 1ª compagnia. — Durante una sosta del fuoco avversario, scorti due ribelli appostati in una capanna, si lanciava contro di loro e benchè ferito nella lotta, riusciva ad abbatterne uno, porre in fuga l'altro e ad impossessarsi di una mitragliatrice leggera. — Uba, 29 aprile 1937-XV.

Uoldechercos Ghehetà, ascari del XVII battaglione coloniale, 3ª compagnia. (*Alla memoria*). — In aspro combattimento, rimasto ferito mentre con la mitragliatrice leggera imbracciata, batteva efficacemente il nemico, continuava a combattere. Ferito una seconda volta persisteva nella lotta incitando i compagni finchè una nuova raffica lo colpiva a morte. Bell'esempio di ardimento, sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere. — Goibo, 22 maggio 1937-XV.

MEDAGLIA DI BRONZO

Desideri Alfredo di Alfonso e di Cirino Antonietta, nato a Napoli il 6 gennaio 1890, maggiore s.p.e. della X brigata coloniale. — Aiutante di campo di una brigata coloniale, dava continue prove di coraggio, raggiungendo le linee più avanzate sotto nutrito fuoco avversario. Durante un combattimento, spintosi avanti per constatare la situazione delle nostre truppe e delle forze avversarie, benchè fatto segno dal tiro nemico, continuava nel suo compito. Nel momento decisivo della azione si lanciava in avanti alla testa dei reparti, che attaccavano i ribelli alla baionetta, incitando tutti con la parola e con l'esempio, dando prova di alte virtù militari. — Dannò, 4 settembre 1937 - Badò Tuié, 25 settembre 1937-XV.

Alai Alù, muntaz del XVII battaglione coloniale, 4ª compagnia. — Capo nucleo munizioni di squadra mitragliatrici pesanti, durante il combattimento, scorti alcuni ribelli annidati in un cespuglio, si lanciava arditamente contro di loro, impegnando lotta a corpo a corpo. Ferito alla spalla, non desisteva dall'azione e riusciva ad abbattere tre avversari ed a catturarne uno. — Uba, 29 aprile 1937-XV.

Belleté Turuné, muntaz del XVII battaglione coloniale, 2ª compagnia. (*Alla memoria*). — Porta arma, dopo aver falciato il nemico col preciso fuoco della sua mitragliatrice, si lanciava all'assalto, nel quale incontrava gloriosa morte gridando: « Viva l'Italia ». — Uba, 29 aprile 1937-XV.

Brahané Gheremsè, muntaz del XVII battaglione coloniale, 3ª compagnia. — Durante aspro combattimento assolveva coraggiosamente delicati incarichi di pattuglia. Capo arma, visto cadere ferito a morte il proprio tiratore, ne prendeva il posto, battendo efficacemente l'avversario. Ferito, insisteva nella lotta, finchè cadeva privo di sensi. Esempio di ardimento e spirito del dovere. — Goibo, 22 maggio 1937-XV.

Debbessai Ailù, ascari del XVII battaglione coloniale, 4ª compagnia. — Porta munizioni di mitragliatrice pesante, convalescente da ferita riportata in precedente combattimento, nonostante le sue precarie condizioni fisiche volle seguire la sua sezione. Venutegli meno le forze, durante faticosi sbalzi, era costretto a sostare; riavutosi poco dopo, sorprendeva in profondo burrone un gruppo di armati ribelli che affrontava e con preciso tiro di fucile disperdeva, abbattendone quattro. — Uba, 29 aprile 1937-XV.

Fissazien Zeré, ascari del XVII battaglione coloniale, 2ª compagnia. (*Alla memoria*). — Sebbene ammalato, volontariamente si portava dove più infuriava il combattimento. Colpito a morte, prima di spirare incitava i compagni alla lotta. — Goibo, 22 maggio 1937-XV.

Gotomè Damè, ascari del XVII battaglione coloniale, 2ª compagnia. (*Alla memoria*). — Porta munizioni, per rifornire una mitragliatrice attraversava, con sprezzo del pericolo, terreno battuto dal fuoco nemico. Ferito gravemente, lanciava grida di sfida al nemico, finchè non incontrava gloriosa morte. — Uba, 29 aprile 1937-XV.

Ghebreab Ailù, muntaz del XVII battaglione coloniale, 1ª compagnia. — Comandante di buluc, di propria iniziativa, in una fase violenta del combattimento, trascinava i suoi dipendenti all'assalto. Caduto ferito, rifiutava ogni cura, preoccupandosi soltanto dell'esito del combattimento. — Bulchi, 13 maggio 1937-XV.

Gherechidan Brahanè, muntaz del XVII battaglione coloniale, 3ª compagnia. — Graduato valoroso, accortosi che da una folta macchia provenivano efficaci colpi avversari, si lanciava con decisione contro i ribelli ivi appostati, abbattendone cinque e fugando gli altri. Esempio di coraggio e sprezzo del pericolo. — Bulchi, 13 maggio 1937-XV.

Gherengheras Ibè, muntaz del XVII battaglione coloniale, reparto comando. — Porta ordini di comando di battaglione, mentre recapitava una comunicazione importante a reparto avanzato e fortemente impegnato, rimaneva tagliato fuori dalla linea ed in procinto di essere fatto prigioniero da un gruppo di ribelli, con prontezza si slanciava contro questi alla baionetta, ne abbatteva quattro e riusciva ad assolvere il compito affidatogli. — Goibo, 22 maggio 1937-XV.

Mangascià Ghebresghi, muntaz del XVII battaglione coloniale, 2ª compagnia. (*Alla memoria*). — Porta arma, per poter battere più efficacemente il nemico si esponeva ripetutamente e animosamente al fuoco finchè cadeva colpito a morte. — Goibo, 22 maggio 1937-XV.

Ogbamariam Gherechidam, muntaz del XVII battaglione coloniale, 4ª compagnia. (*Alla memoria*). — Mitragliere, durante aspro combattimento, con decisione ed iniziativa si lanciava alla testa di pochi uomini contro gruppi nemici che cercavano di aggirare altro reparto e con violento assalto li disperdeva, cadendo colpito a morte nel suo slancio generoso. — Goibo, 22 maggio 1937-XV.

Ogbazien Saletzien, ascari del XVII battaglione coloniale, 4ª compagnia. — In un momento critico del combattimento, mentre portava a spalla al posto di medicazione un camerata ferito, veniva a sua volta gravemente ferito. Rifiutava ogni soccorso finchè il camerata, già morente, non fosse stato messo al sicuro. — Goibo, 22 maggio 1937-XV.

Settei Uoldegherghis, ascari del XVII battaglione coloniale, 1ª compagnia. — Ferito, non abbandonava il suo posto di combattimento e visto cadere il porta arma tiratore, si impossessava dell'arma continuando a battere efficacemente l'avversario, trascinando, con la sua azione, i compagni al successo. — Goibo, 22 maggio 1937-XV.

Tella Zerè, muntaz del XVII battaglione coloniale, 1ª compagnia. — Durante la fase più violenta del combattimento, si portava con la propria arma in posizione avanzata, da dove, sebbene ferito, apriva nutrito fuoco sull'avversario, arrestandolo e quindi volgendolo in fuga. — Bulchi, 13 maggio 1937-XV.

Teclemariam Ogbai, buluc basci del XVII battaglione coloniale, 4ª compagnia. — Durante un attacco nemico era di esempio ai suoi dipendenti per coraggio e sprezzo del pericolo. Caduto il tiratore della sua arma lo sostituiva prontamente, battendo efficacemente l'avversario. Ferito al braccio, rimaneva al suo posto di combattimento rifiutando ogni cura, fino a che il nemico non era completamente respinto. — Bulchi, 13 maggio 1937-XV.

Uoldemariam Adgù, buluc basci del XVII battaglione coloniale, 2ª compagnia. (*Alla memoria*). — Comandante di buluk lo guidava in successivi assalti con ardimento. Ferito, continuava nella lotta, finchè cadeva colpito a morte. — Bulchi, 22 maggio 1937-XV.

Uoldiè Tensai, ascari del XVII battaglione coloniale, 1ª compagnia. — Durante aspro combattimento, ferito in lotta corpo a corpo, continuava a combattere, consentendo di farsi condurre al posto di medicazione solo al termine del combattimento dietro ordine del comandante del reparto. — Uba, 29 aprile 1937-XV.

CROCE DI GUERRA

De Lorentiis Giunio di Pasquale e di De Lilio Maddalena, nato a Maglie (Lecce) il 22 agosto 1907. Capo manipolo della 220ª Legione CC. NN. «Tevere». — Comandante di una banda in un serrato combattimento si portò dove maggiore era il pericolo per tenersi particolarmente edotto dell'azione e per fornire informazioni al comandante della brigata con la quale operava. Inviato con altro reparto a compiere un contrattacco sul fianco del nemico, alla testa dei suoi uomini, raggiungeva in brevissimo tempo la posizione da occupare, portando all'azione il valido contributo in un intervento più che tempestivo per debellare l'aggressività nemica. — Uorabà, 27 ottobre 1937-XV.

Abdelcader Idris, buluc basci del XVII battaglione coloniale, 1ª compagnia. — Durante un combattimento contro forze ribelli superiori di numero, operava una sorpresa contro un forte nucleo nemico, trattenendolo col fuoco del suo buluk fino al sopraggiungere della sua compagnia, e cooperando al successo dell'azione. — Goibo, 22 maggio 1937-XV.

Abrahà Ibeiò, ascari del XVII battaglione coloniale, 2ª compagnia. — Porta munizioni, ferito in uno dei primi assalti, restava volontariamente in linea sino alla risoluzione del combattimento, incitando i compagni alla lotta. — Goibo, 22 maggio 1937-XV.

Abrahim Salim, ascari del XVII battaglione coloniale, 4ª compagnia. — Tiratore di mitragliatrice pesante, durante la fase più violenta del combattimento, per meglio colpire il nemico avanzante, si portava con l'arma in posizione scoperta e battuta dal tiro avversario, da dove, con raffiche precise, riusciva a sventare ogni tentativo di minaccia, costringendo il nemico alla fuga. — Uba, 29 aprile 1937-XV.

Agos Chidane Mariam, ascari del XVII battaglione coloniale, 3ª compagnia. — Visto cadere gravemente ferito il proprio comandante di buluc, infondeva coraggio ai camerati e li trascinava all'assalto. — Uba, 29 aprile 1937-XV.

Ailù Murag, ascari del XVII battaglione coloniale, 3ª compagnia. — Ascari valoroso, visto cadere il porta arma della sua squadra, impugnava risolutamente la mitragliatrice leggera, e, dopo efficaci raffiche, si lanciava fra i primi all'assalto, dando ai compagni bello esempio di ardimento. — Goibo, 22 maggio 1937-XV.

Ailù Murag, ascari del XVII battaglione coloniale, 3ª compagnia. — Durante il combattimento si portava dove più forte ferveva la mischia, slanciandosi fra i primi all'assalto e incitando i compagni. Esempio di attaccamento al dovere e sprezzo del pericolo. — Bulchi, 13 maggio 1937-XV.

Aptè Guaitom, ascari del XVII battaglione coloniale, 4ª compagnia. (*Alla memoria*). — Porta arma di mitragliatrice pesante, mentre come da ordine ricevuto la portava indietro perchè inutilizzata da proiettile nemico, veniva gravemente ferito. Con le ultime forze rimastegli riusciva a porre in salvo l'arma trascinandosi fino al posto di medicazione ove poco dopo decedeva per le ferite riportate. — Goibo, 22 maggio 1937-XV.

Avegaz Rettà, ascari del XVII battaglione coloniale, 3ª compagnia. — Durante il combattimento incoraggiava con l'esempio e la voce i compagni. In testa a tutti, sempre primo negli assalti, postava la sua arma dove meglio poteva colpire l'avversario. — Goibo, 22 maggio 1937-XV.

Betenè Hailù, muntaz del XVII battaglione coloniale, 3ª compagnia. — Sebbene ammalato, partecipava al combattimento mitragliando l'avversario con la sua arma, finchè, esausto dalla fatica perdeva i sensi. Riavutosi esprimeva la gioia di aver fatto il proprio dovere. — Uba, 29 aprile 1937-XV.

Berè Gherenchiel, ascari del XVII battaglione coloniale, 3ª compagnia. — Già ferito in precedente fatto d'arme, durante un assalto, con la mitragliatrice imbracciata eseguiva raffiche sul nemico, fra l'ammirazione di tutti i suoi compagni di squadra. — Uba, 29 aprile 1937-XV.

Berehè Asghedom, buluc basci del XVII battaglione coloniale, 1ª compagnia. — Capo squadra di buluc fucilieri, respingeva alla baionetta un contrattacco avversario riuscendo a mantenere la posizione conquistata, utile per la sicurezza degli altri reparti. — Goibo, 22 maggio 1937-XV.

Beherè Abraha, ascari del XVII battaglione coloniale, 2ª compagnia. — Porta ordini, sebbene ferito, percorreva più volte la linea in terreno scoperto e battuto dal fuoco nemico, agevolando l'azione di collegamento fra i plotoni ed il comando di compagnia. — Goibo, 22 maggio 1937-XV.

Cernet Fantà, ascari del XVII battaglione coloniale, 2ª compagnia. — Ascari porta munizioni, caduto il muntaz porta arma, d'iniziativa prendeva il fucile mitragliatore e con aggiustate raffiche infliggeva

al nemico perdite. Ferito continuava nella lotta. — Goibo, 22 maggio 1937-XV.

Guttom Adgù, sciumbasci del XVII battaglione coloniale, 3ª compagnia. — Comandante di reparto fucilieri, in terreno difficile e battuto dal fuoco nemico, si lanciava per primo all'assalto di munita posizione avversaria conquistandola ed infliggendo perdite al nemico. Esempio di coraggio e sprezzo del pericolo. — Uba, 29 aprile 1937-XV.

Gherecristos Brahanè, buluc basci del XVII battaglione coloniale, 2ª compagnia. — Comandante di buluc, fatto segno ad improvviso attacco da parte di forze ribelli superiori di numero, d'iniziativa, si lanciava con i suoi uomini all'assalto, volgendo in fuga il nemico ed infliggendogli perdite. — Bulchi, 13 maggio 1937-XV.

Gherecristos Baharè, buluc basci del XVII battaglione coloniale, 2ª compagnia. — Comandante di buluc avanzato, scontratosi con un nucleo di ribelli, lo attaccava decisamente mettendolo in fuga. Caduti gli altri buluk basci del plotone, instancabilmente, esponendosi in terreno battuto, curava che gli ordini dell'ufficiale venissero scrupolosamente osservati, contribuendo al buon esito del combattimento. — Goibo, 22 maggio 1937-XV.

Hagos Indai, muntaz del XVII battaglione coloniale, 1ª compagnia. — Capo arma di fucile mitragliatore, con ardimento e sprezzo del pericolo, si portava su una posizione battuta dal fuoco avversario per meglio controbattere il nemico avanzante. Ferito, non abbandonava l'arma, e continuava il combattimento, dimostrando alto senso del dovere. — Bulchi, 13 maggio 1937-XV.

Haptè Calab, ascari del XVII battaglione coloniale, 3ª compagnia. — Esploratore, fatto segno il suo reparto ad improvviso e violento fuoco di fucileria da parte di un nucleo di armati bene appostati, non esitava a lanciarsi contro di loro e, impegnato un corpo a corpo, ne abbatteva alcuni e poneva in fuga gli altri. — Bulchi, 13 maggio 1937-XV.

Hazazi Ahmed, buluc basci del XVII battaglione coloniale, 4ª compagnia. — Capo squadra di mitragliatrici pesanti, accortosi che l'avversario stava per attaccare sul fianco un reparto fucilieri, di propria iniziativa e con pronto intuito tattico, postava la sua arma su posizione adatta, dalla quale mitragliava il nemico, infliggendogli notevoli perdite. — Uba, 29 aprile 1937-XV.

Ibrahim Salim, ascari del XVII battaglione coloniale, 4ª compagnia. — Esempio di coraggio e sprezzo del pericolo, rimasto ferito in un combattimento, rinunciava a qualsiasi cura fino alla fine dell'azione. — Bulchi, 13 maggio 1937-XV.

Mangascià Chidanè, buluc basci del XVII battaglione coloniale, 1ª compagnia. — Comandante di buluc fucilieri, improvvisamente attaccato da un forte nucleo avversario, non esitava a contrattaccare alla baionetta il nemico infliggendogli perdite e costringendolo alla fuga. — Uba, 29 aprile 1937-XV.

Reddà Ghebregherghis, ascari del XVII battaglione coloniale, 1ª compagnia. — Porta arma di fucile mitragliatore, raggiungeva rapidamente le posizioni più avanzate, per meglio colpire il nemico. Ferito, rifiutava ogni assistenza continuando efficacemente a battere l'avversario ed obbligandolo alla fuga. — Bulchi, 13 maggio 1937-XV.

Salomon Anghebà, ascari del XVII battaglione coloniale, 4ª compagnia. — Porta bidone di mitragliatrice pesante, era di esempio ai propri compagni per coraggio e sprezzo del pericolo. Caduto ferito rinunciava ad ogni cura per rimanere al proprio posto fino al termine del combattimento. — Uba, 29 aprile 1937-XV.

Schiaul Besalè, ascari del XVII battaglione coloniale, 2ª compagnia. — Tiratore di mitragliatrice leggera, per meglio colpire l'avversario, con sprezzo del pericolo, sotto intenso fuoco nemico, si alzava più volte in piedi ad eseguire precise raffiche. Resa inservibile l'arma da un colpo nemico, balzava avanti raggiungendo i camerati e con essi si lanciava all'assalto. — Bulchi, 13 maggio 1937-XV.

Taclè Mesghen, muntaz del XVII battaglione coloniale, 3ª compagnia. — Capo arma, già ferito in precedente azione, visto cadere il proprio buluc basci assumeva il comando del buluc. Ferito pure il porta arma, impugnava la mitragliatrice leggera facendo efficace fuoco sul nemico avanzante ed incitando i propri uomini alla lotta. — Goibo, 22 maggio 1937-XV.

Teclaimanot Uoldenchiel, muntaz del XVII battaglione coloniale, 2ª compagnia. — Capo gruppo, già distintosi in precedenti combattimenti, trascinava più volte i suoi uomini all'assalto, dando esempio di sprezzo del pericolo e coraggio. — Goibo, 22 maggio 1937-XV.

Tesfagherghis Ailù, ascari del XVII battaglione coloniale, 3ª compagnia. — In un momento difficile dell'azione, incitava i camerati alla resistenza, indi li trascinava all'assalto. Esempio di coraggio. — Goibo, 22 maggio 1937-XV.

Tesfannei Naizghi, ascari del XVII battaglione coloniale, 4ª compagnia. — Conducente, appena convalescente da malattia, volle seguire il reparto. Visto che questo era fortemente impegnato, di iniziativa lasciava il quadrupede ed accorreva dove più acceso era il combattimento. Esempio di dedizione al dovere. — Goibo, 22 maggio 1937-XV.

Toclù Gheresghier, ascari del XVII battaglione coloniale, 2ª compagnia. — Ascari valoroso, caduto il muntaz porta arma, prendeva il suo posto ed infliggeva, col tiro della mitragliatrice numerose perdite al nemico. — Bulchi, 13 maggio 1937-XV.

Tzegai Uoldeghergbis, muntaz del XVII battaglione coloniale, 3ª compagnia. — Comandante di buluc fucilieri, lo trascinava alla baionetta contro forze superiori di numero, riuscendo con la sua fermezza ed il suo slancio a volgere l'avversario in fuga. — Goibo, 22 maggio 1937-XV.

Uoldai Tesemmà, muntaz del XVII battaglione coloniale, 1ª compagnia. — Porta ordini, giunto presso un reparto nel momento che questo lanciavasi all'assalto, vi partecipava distinguendosi per fermezza e valore. — Goibo, 22 maggio 1937-XV.

Uoldensè Abraha, ascari del XVII battaglione coloniale, reparto comando. — Nei vari assalti operati dal reparto contro forze soverchianti di armati ribelli, era sempre avanti ai propri camerati, che incitava con la voce e con l'esempio, contribuendo così a respingere i reiterati contrattacchi nemici. — Goibo, 22 maggio 1937-XV.

Uoldensè Guangul, sciumbasci del XVII battaglione coloniale, 4ª compagnia. — Comandante di sezione mitragliatrici pesanti, già distintosi in precedenti combattimenti, guidava con ardimento e perizia la propria sezione, debellando gruppi di ribelli sfuggiti alla azione delle compagnie avanzate e concorrendo al buon esito del combattimento. — Uba, 29 aprile 1937-XV.

Uoldesillassi Tellenchiel, ascari del XVII battaglione coloniale, 1ª compagnia. — Esploratore, durante un attacco nemico, si distingueva per combattività e sprezzo del pericolo. Nel contrattacco balzava per primo addosso all'avversario, incitando con l'esempio e con la voce i compagni. — Bulchi, 13 maggio 1937-XV.

Zaccarias Aminè, muntaz del XVII battaglione coloniale, 2ª compagnia. — Nel portare un ordine, scontratosi con alcuni armati ribelli, ne abbatteva due catturandone le armi e poneva in fuga gli altri. — Uba, 29 aprile 1937-XV.

Zerè Taclè, muntaz del XVII battaglione coloniale, 2ª compagnia. — Già distintosi in precedenti combattimenti per coraggio e sprezzo del pericolo, riconfermava il suo valore trascinando il suo buluc all'assalto e sbaragliando il nemico. — Uba, 29 aprile 1937-XV.

La concessione «sul campo» della medaglia d'argento al valor militare al tenente *Barracu Francesco* di cui al R. decreto 14 agosto 1936, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1936, registro 16 Colonie, foglio 333, è abrogata, essendo stata conferita all'ufficiale, per gli stessi fatti d'arme, la medaglia d'oro al V. M.

La concessione «sul campo» della medaglia di bronzo al valor militare al Capitano *Barracu Francesco* di cui al R. decreto 28 ottobre 1938-XVII, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1939-XVII, registro 1 Africa Italiana, foglio 175, è abrogata, essendo stata conferita all'ufficiale, per gli stessi fatti d'arme la medaglia d'oro al V. M.

La concessione della medaglia d'argento al valor militare al Sottotenente *Murano Annibale* di cui al R. decreto 20 dicembre 1937, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1938-XVI, registro 23 A. I., foglio n. 180, è abrogata avendo l'ufficiale ottenuto per lo stesso fatto d'arme la medaglia d'argento al valor militare «sul campo» (Regio decreto in data 3 settembre 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1936, registro 16 Colonie, foglio n. 343).

Il R. decreto 12 maggio 1938 registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1938, registro 27 Africa Italiana, foglio 120, è rettificato come segue per quanto ha riferimento alla concessione della croce di guerra al valor militare al Caporal maggiore Zuccolo Guido: *Zuppolo Guido* anzichè Zuccolo Guido.

La concessione «sul campo» della medaglia d'argento al valor militare al 1° Capitano di artiglieria *Gavazzi Pietro* di cui al Regio decreto 7 ottobre 1938, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1938, registro n. 30 Africa Italiana, foglio 299, è abrogata avendo successivamente l'ufficiale ottenuto per lo stesso fatto d'arme la promozione al grado superiore per merito di guerra.

La concessione «sul campo» della medaglia di argento al valor militare al Tenente Colonnello *Pascolini Etelvoldo* di cui al R. decreto 30 dicembre 1937, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1938-XVI, registro 23 Africa Italiana, foglio n. 296, deve essere abrogata avendo successivamente l'ufficiale ottenuto per gli stessi fatti d'arme la croce di cavaliere nell'Ordine Militare di Savoia.

(2736)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 maggio 1939-XVII, n. 926.

Modificazioni alla costituzione delle Commissioni di revisione cinematografica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 857, modificato dall'art. 3 del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1566, è come appresso modificato:

« L'esame dei copioni e la revisione delle pellicole cinematografiche ai fini della vigilanza governativa sono affidati a speciali Commissioni di primo grado e a una Commissione d'appello.

« Le Commissioni di primo grado sono composte:

a) di un funzionario del gruppo *A* del Ministero dell'interno designato dal Ministero stesso;

b) di un rappresentante del Partito Nazionale Fascista, designato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista;

c) di un funzionario del Ministero dell'Africa Italiana, designato dal Ministero stesso;

d) di un rappresentante del Ministero della guerra designato dal Ministero stesso;

e) di un funzionario di gruppo *A* del Ministero delle corporazioni, designato dal Ministero stesso;

f) di un rappresentante dei Gruppi universitari fascisti designato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista.

« La Commissione d'appello è composta:

a) di un funzionario di gruppo *A*, non inferiore al grado 6°, del Ministero dell'interno, designato dal Ministero stesso;

b) di un rappresentante del Partito Nazionale Fascista che ricopra una carica della gerarchia del Partito, designato dal Segretario del Partito stesso;

c) di un funzionario di gruppo *A*, non inferiore al grado 6°, del Ministero dell'Africa Italiana, designato dal Ministero stesso;

d) di un ufficiale superiore del Ministero della guerra, designato dal Ministero stesso;

e) di un funzionario di gruppo *A*, non inferiore al grado 6°, del Ministero delle corporazioni, designato dal Ministero stesso;

f) di un rappresentante dei Gruppi universitari fascisti che ricopra una carica nelle gerarchie dell'Organizzazione stessa, designato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista.

« Le Commissioni di primo grado sono presiedute da un funzionario del Ministero della cultura popolare designato dal Ministero stesso.

« La Commissione d'appello è presieduta dal Ministro per la cultura popolare, o, per sua delega, dal direttore generale per la cinematografia presso il Ministero della cultura popolare.

« Un funzionario di gruppo *A* del Ministero della cultura popolare di grado non inferiore al 9°, sarà assegnato a ciascuna Commissione di revisione cinematografica, sia di primo grado che di appello, con funzioni di segretario ».

Art. 2.

Il Ministero della cultura popolare d'intesa con quello dell'Africa Italiana, sentita la Commissione di revisione e tenuto conto delle particolari esigenze politiche, stabilirà quali delle pellicole, sia nazionali che estere, possano essere destinate alla proiezione nell'Africa Italiana.

Art. 3.

Devono essere sottoposte a revisione e ottenere il nulla osta ministeriale per la rappresentazione in pubblico anche le pellicole cosidette « di presentazione ».

La revisione di dette pellicole potrà essere effettuata contemporaneamente alla revisione delle pellicole di cui sono la presentazione.

Art. 4.

Devono essere sottoposte alla revisione e ottenere il nulla osta ministeriale per la rappresentazione nelle pubbliche sale tutte le pellicole che abbiano carattere o comunque finalità pubblicitarie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ALFIERI — STARACE — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 29 maggio 1939-XVII, n. 927.

Costituzione, nel territorio del Governatorato di Roma, di una zona industriale cinematografica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È costituita nel territorio del Governatorato di Roma una zona industriale cinematografica la cui area è contenuta nel perimetro fissato nella pianta allegata alla presente legge. Le opere occorrenti per l'impianto e l'esercizio della zona sono dichiarate di pubblica utilità.

Tutte le opere nella detta zona saranno disciplinate mediante piani particolareggiati da sottoporsi all'esame del Governatorato di Roma e da approvarsi secondo le norme stabilite dall'art. 3 della legge 24 marzo 1932, n. 355, con decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per la cultura popolare.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per la cultura popolare saranno dichiarate di pubblica utilità agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le opere stradali riconosciute occorrenti, sentito il Governatorato di Roma, per il collegamento della rete stradale della zona, con le strade esistenti e con quelle altre da costruirsi in base al piano regolatore.

Art. 2.

Nella zona industriale cinematografica sono applicabili, a tutti gli effetti, le disposizioni contenute negli articoli 3, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 e 19 del R. decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 355.

Art. 3.

L'indennità di espropriazione per i primi 10 anni dalla data della pubblicazione della presente legge, sarà determinata in base alla media dei valori venali che gli immobili avevano nei tre anni antecedenti al 1° gennaio 1938-XVI, considerati indipendentemente dalla fabbricabilità; per gli anni successivi sarà determinata in base alla media dei valori venali degli immobili nel triennio antecedente alla data di notificazione del provvedimento di espropriazione.

Art. 4.

Il Governatorato di Roma è incaricato di provvedere agli eventuali espropri, anche a spese ed a nome e per conto degli Enti e Società o privati che assumono l'attuazione di opere inerenti alla zona industriale cinematografica.

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e avrà la durata di venticinque anni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ALFIERI — SOLMI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 1° giugno 1939-XVII, n. 928.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 21 novembre 1938-XVII, n. 2163, contenente norme per la nomina e le attribuzioni dei Regi provveditori agli studi e per l'istituzione del Consiglio provinciale dell'educazione e del Consiglio di disciplina degli insegnanti elementari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

E' convertito in legge il R. decreto-legge 21 novembre 1938-XVII, n. 2163, concernente la nomina e le attribuzioni dei Regi provveditori agli studi e l'istituzione del Consiglio provinciale dell'educazione e del Consiglio di disciplina per gli insegnanti elementari, con la seguente modificazione:

Nell'articolo 6, dopo le parole: « del fiduciario provinciale dell'A.F.S. (sezione scuola elementare) », sono aggiunte le parole: « di un rappresentante dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 1° giugno 1939-XVII, n. 929.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 16 gennaio 1939-XVII, n. 173, contenente modificazioni al R. decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1673, concernente l'istituzione del Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 gennaio 1939-XVII, n. 173, concernente il Consiglio nazionale dell'educazione delle scienze e delle arti, con le seguenti modificazioni:

L'art. 1 è sostituito dal seguente:

« L'art. 1 del citato R. decreto-legge 21 settembre 1938, n. 1673, è sostituito dal seguente:

« E' istituito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, che si pronuncia sugli argomenti di carattere generale attinenti all'insegnamento e alla cultura.

« Il Consiglio è ripartito in sei sezioni:

la prima, per l'istruzione elementare, composta di 16 membri;

la seconda, per l'istruzione media tecnica e artistica, composta di 25 membri;

la terza, per l'istruzione media classica, scientifica e magistrale, composta di 16 membri;

la quarta, per l'istruzione superiore, composta di 28 membri;

la quinta, per le antichità e belle arti, composta di 31 membri;

la sesta, per le biblioteche, composta di 14 membri.

« Del Consiglio fanno parte di diritto il Segretario del **Partito Nazionale Fascista e il Presidente della Reale Accademia d'Italia.**

« Intervengono alle adunanze generali del Consiglio il direttore generale della Sanità pubblica e un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche ».

L'art. 3 è sostituito dal seguente:

« Nell'art. 3 e nell'art. 4, dopo le parole: « il fiduciario nazionale delle Sezioni scuola media dell'Associazione fascista della scuola », sono inserite le seguenti: « un rappresentante dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio ».

Dopo l'art. 6 è aggiunto il seguente articolo 6-*bis*:

« All'art. 11 è sostituito il seguente:

« In seno ad ogni Sezione è costituita, con decreto del Ministro, una Giunta composta del presidente della Sezione e di cinque consiglieri, la quale si pronuncia su questioni che il Ministro ritenga, per ragioni di urgenza, di sottoporre al suo esame ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 6 giugno 1939-XVII, n. 930.

Organizzazione e svolgimento della « Giornata delle Due Croci » e della vendita del bollo chiudilettera.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero dell'interno è autorizzato a indire ogni anno la « Giornata delle Due Croci » e la vendita del bollo chiudilettera.

Il programma relativo è approvato dal Ministro per l'interno, sentito il parere di una Commissione nominata dallo stesso Ministro e composta:

a) del direttore generale della Sanità pubblica, con funzioni di presidente;

b) di un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

c) di un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale;

d) di un rappresentante del Ministero delle comunicazioni;

e) di un rappresentante del Ministero delle corporazioni;

f) di un rappresentante della Croce Rossa Italiana;

g) di un rappresentante dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale;

h) di un rappresentante dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

i) del capo della divisione che tratta i servizi antitubercolari presso il Ministero dell'interno;

l) di un rappresentante dell'Ente incaricato dell'organizzazione delle predette manifestazioni, giusta l'art. 2 della presente legge;

m) di un rappresentante dei Consorzi provinciali antitubercolari.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore all'8°.

Art. 2.

E' in facoltà del Ministro per l'interno di affidare, con suo decreto, la organizzazione e lo svolgimento della « Giornata delle Due Croci » e la vendita del bollo chiudilettera ad Enti particolarmente attrezzati allo scopo, secondo le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto.

Gli Enti predetti svolgeranno la loro azione sotto la vigilanza del Ministero dell'interno, al quale renderanno i conti delle proprie gestioni.

Art. 3.

Il ricavo netto della « Giornata delle Due Croci » e della vendita del bollo chiudilettera è devoluto in ragione del 35 % alla Croce Rossa Italiana e in ragione del 65 % ai Consorzi provinciali antitubercolari.

La ripartizione fra questi ultimi sarà fatta in base ad un piano finanziario approvato dal Ministero dell'interno, dopo prelevata una quota per il finanziamento dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi dei maestri elementari e direttori didattici, istituita col R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 2202.

Tale quota sarà versata annualmente dal Ministero dell'interno all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e dovrà essere pari ai due terzi della spesa globale a carico dello Stato per la predetta assicurazione; salvo integrazione dell'eventuale differenza coi fondi inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, ove le manifestazioni di cui al primo comma non dessero un gettito sufficiente a coprire l'erogazione in parola.

Art. 4.

E' abrogato l'art. 1 del R. decreto-legge 8 aprile 1929, n. 625, convertito nella legge 24 giugno 1929, n. 1120, relativa alla istituzione della « Giornata della Croce Rossa ».

Negli articoli 2 e 3 del succitato R. decreto-legge, la dizione « Giornata della Croce Rossa » è sostituita dalla seguente « Giornata delle Due Croci », restando ferme tutte le altre disposizioni contenute nello stesso provvedimento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 10 giugno 1939-XVII, n. 931.

Costruzioni di nuove case economiche per i ferrovieri e sistemazione economica di alcune cooperative edilizie fra il personale ferroviario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In aggiunta alle autorizzazioni indicate nell'art. 293 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, è consentito all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di prelevare a mutuo dai residui attivi del fondo pensioni e sussidi del personale ferroviario 80 milioni per l'acquisto e la costruzione di case economiche destinate ad essere date in affitto a ferrovieri in attività di servizio, senza riguardo a limiti di stipendio.

Sui capitali che saranno così prelevati sarà corrisposto dall'Amministrazione al fondo anzidetto l'interesse del 4,50 per cento all'anno.

Art. 2.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a provvedere con le proprie disponibilità di cassa alle anticipazioni che si rendessero necessarie sulla indicata somma di 80 milioni, salvo ricupero dei residui attivi del fondo pensioni, con i relativi interessi del 4,50 per cento all'anno.

L'interesse nell'indicata misura del 4,50 per cento e l'eventuale maggior onere che per qualsiasi causa l'Amministrazione ferroviaria dovesse incontrare in dipendenza delle dette anticipazioni, saranno addebitate al patrimonio della gestione delle case economiche per i ferrovieri.

Art. 3.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è inoltre autorizzata a prelevare dai residui attivi del suddetto fondo pensioni e sussidi altre somme fino alla concorrenza di lire due milioni per concessione di mutui a cooperative le quali siano state già finanziate da istituti privati di credito ed ora abbiano necessità di nuovi fondi per completare costruzioni in corso e per soddisfare obbligazioni contratte in relazione al loro programma costruttivo.

I nuovi mutui fruttiferi in ragione del 5 per cento annuo è ammortizzabile in non più di 50 anni, saranno concessi alle stesse condizioni e cautele prescritte dall'art. 65 (ultimo comma) del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, per le cooperative di cui all'art. 11 (1° e 2° comma) del testo unico medesimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 15 maggio 1939-XVII, n. 932.

Approvazione della Convenzione relativa all'assistenza amministrativa e giudiziaria in materia tributaria, con Protocollo finale e scambio di Note; atti stipulati in Bucarest fra l'Italia e la Romania, il 3 dicembre 1938.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione concernente l'assistenza amministrativa e giudiziaria in materia tributaria con Protocollo finale e scambio di Note; atti stipulati in Bucarest, fra l'Italia e la Romania, il 3 dicembre 1938.

Art. 2.

La presente legge ha effetto nei modi e nei termini di cui agli Accordi anzidetti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — SOLMI — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

Convention entre l'Italie et la Roumanie pour l'assistance administrative et judiciaire en matière tributaire

Sa Majésté le Roi d'Italie, Empéreur d'Ethiopie et *Sa Majésté le Roi de Roumanie*, dans le but d'établir des normes sur l'assistance réciproque administrative et judiciaire en matière tributaire, sont convenu de stipuler une Convention et dans ce but ils ont nommé leurs Plénipotentiaires:

Le Roi d'Italie, Empéreur d'Ethiopie:

Son Excellence Amedeo Giannini, Ambassadeur, Sénateur du Royaume,

Son Excellence Ugo Sola, Ministre d'Italie à Bucarest;

Le Roi de Roumanie:

Son Excellence Mircea Cancicov, Ministre des Finances,

lesquels, après avoir examiné leurs pleins pouvoirs, qui ont été reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1.

Les dispositions de la présente Convention sont applicable aux impôts prévus dans la Convention tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts directs signée entre le Royaume d'Italie et le Royaume de Roumanie.

Art. 2.

Les deux Etats s'engagent à se prêter mutuellement assistance au point de vue administratif et juridique dans toutes les questions concernant l'assiette, la procédure et le recouvrement des impôts.

Art. 3.

Toutes les demandes d'assistance administrative et juridique y compris le recouvrement d'impôts, feront l'objet d'une communication directe entre les autorités fiscales suprèmes des deux Etats.

Art. 4.

1. La requête doit être rédigée dans la langue de l'Etat requérant et accompagnée dans la mesure du possible d'une traduction dans la langue de l'Etat requis.

2. La requête devra faire mention de l'autorité requérante, du nom et de la profession des intéressés et lorsqu'il s'agit d'une signification, de l'adresse du destinataire et de la nature de l'acte à signifier.

Art. 5.

1. L'autorité compétente de l'Etat requis doit pourvoir à la signification.

2. Cette autorité peut se borner à procéder à la signification par remise de l'acte au destinataire, si celui-ci est disposé à le recevoir.

3. Sur demande de l'Etat requérant, il sera procédé à la signification de l'acte dans la forme prescrite par la législation intérieure de l'Etat requis, pour l'exécution de significations de même nature; dans ce cas l'acte (les documents) devra être rédigé dans la langue de l'Etat requis ou être accompagné d'une traduction dûment certifiée.

Art. 6.

La preuve de la signification sera faite soit par un reçu signé du destinataire, daté et certifié conforme, soit par une attestation d'une autorité du pays requis qui indiquera les circonstances, la forme et la date de la signification.

Art. 7.

1. L'Etat requis est tenu de donner suite à la demande qui lui est adressé et à cet effet d'employer les mêmes moyens de poursuite que si la requête provenait d'une autorité du pays requis. La procédure à employer est également reglée par la législation du pays requis; toutefois sur demande formulée par l'autorité requérante, il peut être adopté une forme particulière de procédure, à condition que celle-ci ne soit pas contraire à la législation du pays requis.

2. Il ne peut être fait usage d'un moyen de poursuite prévu par la législation de l'Etat requis, lorsque l'Etat requérant, dans le cas d'une requête analogue, n'est pas en mesure de faire usage d'un moyen de poursuite similaire.

3. L'autorité requérante, sur sa demande, sera renseigné au sujet du temps et du lieu de l'action à accomplir à la suite de la demande. Les parties intéressées ont le droit de se faire représenter lors de l'acte de procédure, conformément aux règlements généraux de l'Etat requis, ou d'y assister en personne.

Art. 8.

1. Pour la suite donnée aux requêtes en vue de l'assistance, il ne pourra être perçu ni taxes ni frais d'aucune sorte.

2. L'Etat requérant supportera néanmoins les frais d'enquête, expertise, témoins, expressément demandés par ledit Etat.

Art. 9.

1. En matière d'impôts, les décisions (décisions administratives, sentences, ordonnances), de l'Etat requérant ayant la force de chose jugée et par conséquence exécutoires, seront reconnues valables et exécutées par les autorités suprèmes de l'Etat requis. La reconnaissance doit être formellement exprimée.

2. Les dispositions mentionnées à l'alinéa 1er ci-dessus, sont exécutoires, sans qu'il y ait lieu d'entendre les parties, conformément à la législation de l'Etat où s'effectue l'exécution.

3. Toute demande aux fins d'exécution doit être accompagnée d'une déclaration de l'autorité compétente de l'Etat requérant attestant que la disposition est sans appel; la compétence de l'autorité en question doit être certifiée par l'autorité suprème de l'administration fiscale de l'Etat requérant.

Art. 10.

Si une créance fiscale est encore susceptible d'un appel ou recours, il peut être pris contre des ressortissants de l'Etat requérant des garanties provisoires par voie de saisie. L'intéressé est autorisé de provoquer la mainlevé de la saisie par dépôt d'une caution. La nature et la valeur de la caution seront définies d'après la législation en vigueur dans l'Etat requis.

Les dispositions de l'article 9 sont applicables.

Art. 11.

Il y a lieu de faire droit à une requête en vue d'une forme particulière d'exécution ou de garantie, si la forme d'exécution ou de garantie demandée est compatible avec la législation de l'Etat requérant et de l'Etat requis; dans les autres cas la nature et les modalités d'exécution ou de la garantie seront réglées par la législation de l'Etat requis.

Art. 12.

Les créances fiscales à recouvrir ne seront pas considérées dans l'Etat requis comme des créances privilégiées.

Art. 13.

1. L'assistance juridique et administrative concernant le recouvrement des impôts, n'est pas accordée contre les ressortissants de l'Etat requis qui ont leur domicile ou leur résidence habituelle sur le territoire dudit Etat. Cette disposition ne s'applique pas à l'assistance juridique et administrative en vue du recouvrement des impôts auxquels le contribuable était assujetti, à une époque ou il était ressortissant de l'Etat requérant.

2. L'assistance juridique et administrative peut également être refusée lorsque l'Etat requis considère qu'elle pourrait mettre en danger ses droits de souveraineté ou sa sécurité.

3. Peuvent également être repoussées les demandes aux termes desquelles il y aurait lieu de recueillir, sur le territoire de l'Etat requis, des personnes étrangères à l'affaire en tant que contribuables, des informations, déclarations ou consultations autorisées par la loi, lorsque l'Etat requérant n'est pas en mesure, d'après sa propre législation, d'exiger des informations, déclarations ou consultations analogues. Cette disposition s'applique également aux demandes faites en vue d'obtenir connaissance de circonstances de fait ou de rapports de droit lorsque la connaissance de ces circonstances ou rapports ne peut être acquise qu'en faisant appel à l'obligation de fournir des renseignements, des déclarations ou des consultations, obligations qui n'existe pas sur le territoire de l'Etat requérant, e, d'autre part, à toutes demandes qui ne pourraient être satisfaites que par la violation d'un secrét professionnel (secrét relatif à un commerce, à une exploitation ou à une industrie).

Art. 14.

1. Lorsqu'il a été fait droit, en totalité ou en partie, à la requête, l'autorité requérante doit être informée sans rétard, par l'autorité requise, de la suite donnée à la requête.

2. Lorsqu'il n'a pas été fait droit à une requête l'autorité requise doit en aviser sans retard l'autorité requérante, lui en donner les raisons et l'informer des circonstances qui sont venues par d'autres voies à sa connaissance et peuvent être de quelque intérêt pour la poursuite de l'affaire.

Art. 15.

En ce qui concerne les questions, informations déclarations et consultations ainsi que toutes autres communications qui sont parvenues à un Etat par suite de l'assistance administrative et juridique, il y a lieu d'appliquer les prescriptions légales en vigueur dans cet Etat au sujet du secrét administratif et professionnel.

Art. 16.

1. Les documents dressés, établis ou certifiés conformes par les instances juridiciaires fiscales et tribunaux (fiscaux) d'un des Etats, pourvus du sceau ou du timbre légal, peuvent être utilisés en matière fiscale, sur le territoire de l'autre Etat, sans avoir besoin d'autre légalisation.

2. Doivent également être comptés au nombre des documents mentionnés ci-dessus les documents portant la signature du greffier du tribunal ou de la personne compétente lorsque cette signature suffit, aux termes de la législation de l'Etat auquel appartient le tribunal.

Art. 17.

Les documents dressés, établis ou certifiés conformes par l'autorité suprème ou une autorité supérieure de l'administration fiscale de l'un des deux Etats pourvus du sceau ou du timbre de ladite autorité peuvent être utilisés en matière fiscale sur le territoire de l'autre Etat, sans autre légalisation.

Art. 18.

Les autorités suprèmes des administrations fiscales des deux Etats pourront se mettre d'accord directement pour régler toutes les questions soulevées à l'occasion de l'application de la présente Convention et notamment en ce qui concerne le payement des montants encaissés en faveur de l'autre Etat.

Art. 19.

La présente Convention faite en double original en langue française sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible à Rome. Elle entrera en vigueur 30 jours après l'échange des instruments de ratification et restera valable aussi longtemps qu'elle n'aura pas été dénoncée par l'une des Parties Contractantes avec un préavis de trois mois.

Fait à Bucarest, en double exemplaire, le 3 décembre 1938.

Pour l'Italie	*Pour la Roumanie*
A. GIANNINI	MIRCEA CANCICOV
UGO SOLA	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Protocole final

Au moment de procéder à la signature de la présente Convention conclue ce jour entre le Royaume d'Italie et le Royaume de Roumanie concernant l'assistance administrative et juridique en matière d'impôts, les Plénipotentiaires soussignés ont fait les déclarations concordantes suivantes, qui forment partie intégrante de la Convention même.

1. L'envoi des documents ne peut, en principe, être exigé. Les exceptions devront faire l'objet d'une entente entre les autorités fiscales suprèmes des deux Etats.

2. A moins d'accords contraires les traductions prévuées par la présente Convention devront être certifiées exactes, soit par l'autorité habilitée de transmettre la requête prévue à l'article 3 de la Convention, soit par un traducteur assermenté ou officiel de l'Etat requérant ou de l'Etat requis.

3. Il est entendu que la réciprocité en ce qui concerne le recouvrement sera considérée comme acquise d'ores et déjà. Sur demande de l'Etat requis, l'Etat requérant déclarera officiellement qu'à une demande quelconque sera donné suite selon sa propre législation.

4. Il est entendue que les dispositions de la présente Convention ne sont pas applicables aux cas d'arrestation d'ordre fiscal.

5. Il est également entendu que les poursuites et les mesures d'exécution se feront sans exéquatur.

6. Il n'a pas lieu de recourir à l'assistance de recouvrement de l'autre Etat, que dans le cas ou l'Etat requérant se trouve dans l'impossibilité de recouvrer sa créance lui-même.

7. Il est entendu que les dispositions du 1er alinéa de l'article 13 de la Convention ne concernent pas l'assistance pour la recherche et la détermination des impôts (assiette).

Par contre, les dispositions du 2ème et 3ème alinéa du même article se refèrent à tous les cas d'assistance juridique et administrative.

8. S'il résultait que l'exécution n'aurait pas d'effet, la requête, accompagnée d'un certificat correspondant, devra être remise à l'autorité requérante.

9. Il est entendu que la Convention sera appliquée aux impôts établis ou qui pourront être établies pour la période commençant le 1er avril 1938.

Fait à Bucarest, en double exemplaire, le 3 décembre 1938.

Pour l'Italie	*Pour la Roumanie*
A. GIANNINI	MIRCEA CANCICOV
UGO SOLA	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Il Ministro per le finanze di Romania al Capo della Delegazione italiana

Bucarest, le 3 décembre 1938.

Excellence,

Me référant à l'art. 18 de la Convention entre la Roumanie et l'Italie pour l'assistance administrative et judiciaire en matière tributaire, signée en date de ce jour, j'ai l'honneur de confirmer à V. E. ce qui suit:

L'exécution a toujours lieu en la monnaie de l'Etat requis. Le montant à encaisser sera calculé par l'autorité suprême de l'administration fiscale de l'Etat requis, en la monnaie de ce dernier. A cet effet il faut considérer comme déterminant à Rome et à Bucarest, pour les paiements à effec-

tuer par la voie du clearing, le cours en vigueur au moment de la présentation de la demande à ladite autorité suprême administrative fiscale; à défaut d'un cours de change de clearing, seront considerés comme décisifs, à Rome le dernier cours connu pour les paiements en lei à la Bourse de Rome, à Bucarest le dernier cours connu pour des paiements en lires à la Bourse de Bucarest, au moment de la présentation de la demande à ladite autorité suprême administrative fiscale.

Le montant en lires, respectivement en lei, calculé de la manière susvisée, est décisif pour l'exécution coercitive de la demande. Le produit de ladite procédure coercitive sera versé sans délai:

— par l'Autorité roumaine à l'Autorité italienne - eventuellement avec déduction des frais (art. 8 de la Convention) - dans le compte de clearing en lei de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero auprès de la Banque Nationale de Roumanie, avec l'indication du Bureau destinataire italien qui portera les frais du transfert à la charge du destinataire;

— par l'Autorité italienne à l'Autorité roumaine - eventuellement avec déduction des frais (art. 8 de la Convention) - dans le compte de clearing en lires de la Banque Nationale de Roumanie auprès de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero, avec l'indication du Bureau destinataire roumain qui portera les frais du transfert à la charge du destinataire.

Veuillez agréer, Excellence, l'assurance de ma haute considération.

MIRCEA CANCICOV

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Il Capo della Delegazione italiana
al Ministro per le finanze di Romania

Bucarest, le 3 décembre 1938.

Excellence,

Me référant à l'art. 18 de la Convention entre la Roumanie et l'Italie pour l'assistance administrative et judiciaire en matière tributaire, signée en date de ce jour, j'ai l'honneur de confirmer à V. E. ce qui suit:

L'exécution a toujours lieu en la monnaie de l'Etat requis. Le montant à encaisser sera calculé par l'autorité suprême de l'administration fiscale de l'Etat requis, en la monnaie de ce dernier. A cet effet il faut considérer comme déterminant à Rome et à Bucarest, pour les paiements à effectuer par la voie du clearing, le cours en vigueur au moment de la présentation de la demande à ladite autorité suprême administrative fiscale; à défaut d'un cours de change de clearing, seront considerés comme décisifs, à Rome le dernier cours connu pour les paiements en lei à la Bourse de Rome, à Bucarest le dernier cours connu pour des paiements en lires à la Bourse de Bucarest, au moment de la présentation de la demande à ladite autorité suprême administrative fiscale.

Le montant en lires, respectivement en lei, calculé de la manière susvisée, est décisif pour l'exécution coercitive de la demande. Le produit de ladite procédure coercitive sera versé sans délai:

— par l'Autorité roumaine à l'Autorité italienne - eventuellement avec déduction des frais (art. 8 de la Convention) - dans les compte de clearing en lei de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero auprès de la Banque Nationale de Roumanie, avec l'indication du Bureau destinataire italien qui portera les frais du transfert à la charge du destinataire;

— par l'Autorité italienne à l'Autorité roumaine - eventuellement avec déduction des frais (art. 8 de la Convention) - dans le compte de clearing en lires de la Banque Nationale de Roumanie auprès de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero, avec l'indication du Bureau destinataire roumain qui portera les frais du transfert à la charge du destinataire.

Veuillez agréer, Excellence, l'assurance de ma haute considération.

GIANNINI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

REGIO DECRETO 27 febbraio 1939-XVII, n. 933.
Soppressione delle Fabbricerie di n. 29 Chiese in provincia di La Spezia.

N. 933. R. decreto 27 febbraio 1939, col quale, sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione delle Fabbricerie di n. 29 Chiese in provincia di La Spezia.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *giugno* 1939-XVII

REGIO DECRETO 13 marzo 1939-XVII, n. 934.
Radiazione di un forte dal novero delle fortificazioni del Regno.

N. 934. R. decreto 13 marzo 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, viene provveduto alla radiazione di un forte dal novero delle fortificazioni del Regno.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *giugno* 1939-XVII

REGIO DECRETO 16 marzo 1939-XVII, n. 935.
Istituzione del premio letterario « Vittorio Rossi » presso la Reale Accademia nazionale dei Lincei di Roma.

N. 935. R. decreto 16 marzo 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, presso la Reale Accademia nazionale dei Lincei di Roma viene istituito il premio letterario « Vittorio Rossi » da conferirsi ogni tre anni senza concorso a opere di cittadini italiani che riguardino la storia o la critica letteraria italiana o un testo critico italiano o latino, ma sempre appartenente alla letteratura italiana e secondo le norme di cui allo statuto annesso al predetto decreto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1939-XVII

REGIO DECRETO 9 maggio 1939-XVII, n. 936.
Erezione in ente morale dell'Accademia Ligustica di belle arti, con sede in Genova.

N. 936. R. decreto 9 maggio 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Accademia Ligustica di belle arti, con sede in Genova, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1939-XVII

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 28 giugno 1939-XVII.

Sostituzione di un consigliere aggregato nella Corporazione della zootecnia e della pesca.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII riguardante la costituzione della Corporazione della zootecnia e della pesca;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII con il quale il fascista Toffanetti Cesare è nominato consigliere aggregato della detta Corporazione in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del fascista Severgnini Luigi a consigliere aggregato in sostituzione del fascista Toffanetti Cesare nella Corporazione della zootecnia e della pesca;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Luigi Severgnini è nominato consigliere aggregato nella Corporazione della zootecnia e della pesca, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria in sostituzione del fascista Cesare Toffanetti, che pertanto cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione suddetta.

Roma, addì 28 giugno 1939-XVII

MUSSOLINI

(2987)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Cuneo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 31 agosto 1933, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1933-34, nella zona di Ronchi (Cuneo), della estensione di ettari 3385 circa, delimitata dai seguenti confini:

strada nazionale Ronchi-Fossano fino alla cascina Trunasse; strada da detta a cascina Delfino, a S. Biagio di Centallo fino al passaggio a livello della ferrovia Centallo Fossano; strada ferrata, da detto passaggio a livello fino alla stazione ferroviaria della Maddalena; strada dalla detta stazione alla borgata Maddalena ed a S. Sebastiano fino alla nazionale Cuneo-Fossano; strada S. Sebastiano fino a greto Stura sponda sinistra; sponda sinistra fiume Stura da detta strada fino all'altezza della frazione Ronchi; linea alveo Stura frazione Ronchi;

Visti i decreti Ministeriali 25 luglio 1934, 29 maggio 1935, 31 luglio 1936, 15 aprile 1937 e 27 aprile 1938, con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1934-35, 1935-36, 1936-37, 1937-38, 1938-39;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Cuneo, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 31 agosto 1933, 25 luglio 1934, 29 maggio 1935, 31 luglio 1936, 15 aprile 1937, 27 aprile 1938, nella zona della provincia di Cuneo, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Cuneo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 giugno 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(2904)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Cuneo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 11 luglio 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Revello (Cuneo), della estensione di ettari 900 circa, delimitata dai seguenti confini:

strada provinciale di Valle Po (tratto dal confine Sanfront-Rifreddo — abitato di Revello — al confine Revello Envié); confine Revello Envié; confine Rifreddo-Envié; confine Rifreddo-Sanfront fino all'unione con la strada provinciale di Valle Po;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale Cuneo, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 11 luglio 1938, in una zona della provincia di Cuneo, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Cuneo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 giugno 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(2891)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Cuneo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 12 luglio 1938, con cui è **stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Bossolasco (Cuneo), della estensione di ettari 850 circa, delimitata dai seguenti confini:**

a levante: strada provinciale di Valle Belbo Superiore, in territorio di Niella Belbo, dal punto d'incrocio col rio Mogne che scende al Belbo, fino al cimitero di Niella Belbo;

a giorno: il rio Torrone che dal cimitero di Niella Belbo scende al torrente Belbo sboccandovi in confluenza col rio Casino; lo stesso rio Casino, per tutto il suo percorso, fino all'incrocio con la provinciale Bossolasco-Serravalle Langhe;

a ponente: provinciale Bossolasco-Serravalle Langhe, dal punto d'incrocio col rio Casino, fino al confine territoriale con Serravalle Langhe, presso Case Manera;

a nord: il rio Cafretti, da sotto Case Manera, sulla provinciale Bossolasco-Serravalle Langhe, fino alla sua confluenza col Belbo; da ivi il torrente Belbo fino al confine Feisoglio-Niella Belbo, alla confluenza col rio Galaverna; rio Galaverna e quindi rio delle Mogne, fino all'incontro con la provinciale di Valle Belbo Superiore;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Cuneo, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 12 luglio 1938, in una zona della provincia di Cuneo, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Cuneo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 giugno 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(2892)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Cuneo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 15 luglio 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Lagnasco (Cuneo), della estensione di ettari 1540 circa, delimitata dai seguenti confini:

strada provinciale Savigliano - Saluzzo a notte; strada vicinale Tetti del Sole - Cascina Bianca - Moresco e strada comunale Savigliano - Villafalletto fino all'incontro della comunale Villafalletto - Lagnasco a levante e giorno; strada comunale Villafalletto-Lagnasco, strada vicinale delle Coppe, strada comunale Lagnasco-Scarnafigi fino all'incontro della provinciale Savigliano-Saluzzo a ponente;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale Cuneo, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 15 luglio 1938, in una zona della provincia di Cuneo, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutto l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Cuneo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 giugno 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(2907)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Cuneo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Barge (Cuneo), della estensione di ettari 712 circa, delimitata dai seguenti confini:

strada provinciale Barge-Bagnolo, strada vicinale del Termine; confine Barge-Bagnolo; confine Barge-Cavour; strada provinciale Barge-Cavour; strada provinciale Barge-Villafranca fino all'unione con la provinciale Barge-Bagnolo;

Sulla proposta della Comissione venatoria provinciale di Cuneo, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 9 luglio 1938, in una zona della provincia di Cuneo, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Cuneo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 giugno 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(2894)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1939-XVII.

Divieto di caccia e di cattura della pernice rossa in provincia di Cuneo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare misure protettive per la conservazione e l'incremento della pernice rossa (Alectoris rufa), nella provincia di Cuneo;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Cuneo, e sentito il Comitato consultivo per la caccia di cui al R. decreto-legge 14 aprile 1936, n. 836;

Decreta:

La caccia e la cattura della pernice rossa (Alectoris rufa) è vietata nel territorio della provincia di Cuneo per tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Cuneo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 giugno 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(2899)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Cuneo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nella zona di Bagnolo Piemonte (Cuneo), della estensione di ettari 940 circa, delimitata dai seguenti confini:

strada Bagnolo-Barge fino all'incontro del confine del comune di Barge; confine di Barge fino all'incontro del torrente Grana; torrente Grana (sponda destra) fino all'incontro con la strada provinciale Bagnolo-Barge succitata;

Visti i decreti Ministeriali 28 luglio 1936, 14 maggio 1937 e 2 maggio 1938, con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1936-37, 1937-38 e 1938-39;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Cuneo, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 31 maggio 1935, 28 luglio 1936, 14 maggio 1937 e 2 maggio 1938, nella zona della provincia di Cuneo, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Cuneo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 giugno 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(2893)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1939-XVI.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Cuneo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nella zona di Cortemilia (Cuneo), della estensione di ettari 1059 circa, delimitata dai seguenti confini:

partendo da Cortemilia, alla confluenza del torrente Uzzone col fiume Bormida, e seguendo sempre il corso dell'Uzzone si procede a sud fino al ponte a cavallo della strada provinciale di Pezzolo. Da questo ponte e su questa medesima strada, per circa 300 metri, si arriva all'abitato di Pezzolo Valle Uzzone di dove si sale per il ritano « dei Vai » fino alle abitazioni di Bergolo. Dall'ex paese di Bergolo si segue la strada comunale di Levice fino alla Cappella Gatti, dove si discende per il Rio Borone fino al fiume Bormida nei pressi di « Case Bergamaschi » e seguendo il corso del Bormida fino alle abitazioni di Cortemilia alla confluenza del torrente Uzzone col fiume Bormida;

Visti i decreti Ministeriali 28 luglio 1936, 14 maggio 1937 e 2 maggio 1938, con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1936-37, 1937-38 e 1938-39;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Cuneo, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 31 maggio 1935, 28 luglio 1936, 14 maggio 1937 e 2 maggio 1938, nella zona della provincia di Cuneo, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Cuneo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 giugno 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(2898)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Cuneo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nella zona di Bra (Cuneo), della estensione di ettari 1800 circa, delimitata dai seguenti confini:

Bra (Madonna dei Fiori) - Borgata S. Matteo - Tetti Bona - Strada vecchia di Pocapaglia - Sanfré - Strada provinciale Sanfré - Bra (Madonna dei Fiori);

Visti i decreti Ministeriali 28 luglio 1936, 14 maggio 1937 e 2 maggio 1938, con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1936-37, 1937-38 e 1938-39;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Cuneo, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 31 maggio 1935, 28 luglio 1936, 14 maggio 1937 e 2 maggio 1938, nella zona della provincia di Cuneo, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Cuneo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 giugno 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(2943)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Cuneo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nella zona di Cherasco e Bra (Cuneo) della estensione di ettari 2500 circa, delimitata dai seguenti confini:

dal ponte sul fiume Stura (strada provinciale Bra-Cherasco) fino all'incrocio della ferrovia per Bra, strada fino a Roreto, strada provinciale Bra-Cuneo fino a Bricco Faule, strada comunale di Nozaretto fino al fiume Stura, sponda sinistra dello Stura fino al ponte della provinciale Bra-Cherasco;

Visti i decreti Ministeriali 28 luglio 1936, 14 maggio 1937 e 2 maggio 1938, con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1936-37, 1937-38 e 1938-39;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Cuneo, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 31 maggio 1935, 28 luglio 1936, 14 maggio 1937 e 2 maggio 1938, nella zona della provincia di Cuneo, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Cuneo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 giugno 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(2945)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 7 maggio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nella zona della provincia di Parma, delimitata dai seguenti confini:

a nord, strada carreggiabile che, dalla strada provinciale Traversetolo-Neviano Arduini, attraverso il torrente Termina, per casa Casalina sbocca sulla strada Costa di Bazzano a quota 311, da quota 311 lungo il costone di detta quota (Monte Seriola) fino al torrente Enza;

ad est, tratto del torrente Enza, in territorio di Parma, dal costone di quota 311 (Monte Seriola) allo sbocco del rio Varano;

a sud, strada di Bazzano dalla sua congiunzione colla strada provinciale Traversetolo-Neviano Arduini, fino all'imbocco della strada Bassa dei Borelli, lungo quest'ultima fino a quota 463 nei pressi di casa Notari. Da quota 463 la retta che per rio Varano sbocca nel torrente Enza;

ad ovest, tratto della strada provinciale Traversetolo-Neviano Arduini dal punto in direzione della carreggiabile per Casalina all'imbocco della strada per Bazzano;

Visti i decreti Ministeriali 1° agosto 1936, 11 maggio 1937 e 4 maggio 1938, con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1936-37, 1937-38 e 1938-39;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Parma, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 7 maggio 1935, 1° agosto 1936, 11 maggio 1937 e 4 maggio 1938, in una zona della provincia di Parma, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commisione venatoria provinciale di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 giugno 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(2944)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1939-XVII.

Revoca alla Società di assicurazioni generali « La Fenice », con sede in Vienna, dell'autorizzazione ad esercitare nel Regno le assicurazioni contro i danni.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visto il proprio decreto del 30 settembre 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 19 ottobre successivo,

col quale veniva autorizzata la Società di assicurazioni generali « La Fenice », con sede in Vienna e rappresentanza generale nel Regno in Roma, all'esercizio delle assicurazioni contro i danni per i rami incendio, cristalli, trasporti, grandine, furti, infortuni, responsabilità civile, veicoli, cauzioni, macchine e malattie;

Visto l'altro proprio decreto in data 7 dicembre 1938 col quale l'autorizzazione stessa venne revocata nei riguardi dei rami incendio ed accessori, furti, cristalli e campane, a seguito della concentrazione del relativo esercizio nella Società anonima di assicurazioni generali con sede in Trieste;

Considerato che la Società « La Fenice » ha dichiarato di aver cessato, dal 1° gennaio 1939, l'esercizio nel Regno del ramo trasporti;

Considerato inoltre che la Società predetta non ha mai esercitato i rami grandine, infortuni, responsabilità civile, veicoli, cauzioni e malattie, e che sin dal 1930 ha cessato di esercitare il ramo macchine;

Visto l'art. 126 del regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione ad esercitare nel Regno le assicurazioni contro i danni, concessa alla Società di assicurazioni generali « La Fenice », col decreto 30 settembre 1927, di cui alle premesse.

Roma, addì 30 giugno 1939-XVII

p. *Il Ministro*: RICCI

(2962)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1939-XVII.

Varianti allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1938-39.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 24 settembre 1931-IX, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932-X, n. 269, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi;

Visto il decreto interministeriale 10 novembre 1937-XVI, con il quale fu approvato lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1938-39;

Visti i decreti interministeriali 16 novembre 1938-XVII e 24 aprile 1939-XVII, con i quali vennero apportate variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del suddetto bilancio;

Considerata la necessità di apportare altre variazioni al bilancio stesso;

Decreta:

E' approvata l'annessa tabella, con la quale sono apportate alcune variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1938-39.

Roma, addì 28 giugno 1939-XVII

Il Ministro per le comunicazioni
BENNI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1938-39.

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1 — Proventi della contribuzione di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232	L.	100.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 3 — Spese per provvedimenti atti a promuovere l'elevazione fisica e morale delle maestranze portuali, ecc.	»	100.000
Cap. n. 5 — Attrezzi, arredi, mobili, illuminazione, ecc.	»	5.000
Cap. n. 6 — Premi di operosità e di rendimento ecc.	»	35.000
Cap. n. 8 — Spese casuali	»	10.000
Cap. n. 9-*bis* (di nuova istituzione). — Premi al personale « squadrista » degli Uffici del lavoro portuale	»	18.000
Totale aumenti	L.	168.000

In diminuzione:

Cap. n. 1 — Retribuzioni ed assegni al personale, ecc.	L.	35.000
Cap. n. 10 — Devoluzione al fondo di riserva	»	33.000
Totale diminuzioni	L.	68.000

Roma, addì 28 giugno 1939-XVII

Il Ministro per le comunicazioni
BENNI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(2963)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Ruoli di anzianità del personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili

A termini dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, si comunica che sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili secondo la situazione al 1° gennaio 1939-XVII, approvati con decreto Ministeriale in data 6 marzo detto anno.

Gli eventuali reclami, per rettifica di anzianità, dovranno essere prodotti all'Ispettorato generale anzidetto nel termine di giorni sessanta da quello della pubblicazione del presente avviso.

(2964)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di cooperativa

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società cooperativa « Consorzio cooperativo ortofrutticolo », con sede in Lentini, non avendo per oltre due anni depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione e comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(2965)

Autorizzazione alla Federazione nazionale fascista delle Casse mutue di malattia per i lavoratori dell'industria ad acquistare un fabbricato in Grosseto.

Con decreto del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni in data 23 giugno 1939-XVII è stata autorizzata la Federazione nazionale fascista delle Casse mutue di malattia per i lavoratori dell'industria ad acquistare in Grosseto un fabbricato, da adibire a sede dell'Ufficio provinciale e dell'annesso poliambulatorio.

(2967)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA

Ufficio della Proprietà Intellettuale

ELENCO n. 1 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica pubblicati per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4578.

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	NUMERO del registro attestati
15 febbraio 1938	Giusti Giuseppe, a Roma.	Distintivo e medaglione recante una penna d'alpino disposta obliqua su un fondo bianco a righe nere, il medesimo essendo anteposto ad un fascio littorio.	16221
6 luglio »	Spadaccini Carlo, a Lecco.	Estintore a mano comportante un elemento di presa nel fondello.	16222
8 agosto »	Scola Ernesto, a Milano.	Giuocattolo a forma di aeroplano lanciabile a mezzo di elastico con armatura di midollo di legno e ali di garza.	16223
8 ottobre »	« La Cicogna » dalla fabbrica alla casa - Soc. Acc. Semplice, a Milano.	Foglio-scheda con fincature per ordinazioni di filati e forature per infilarvi i filati ordinati.	16224
21 luglio »	Karderx Italiano, S. A., a Milano.	Libreria con spigoli esterni arrotondati e sostegni con piedini regolabili	16225
21 » »	Karderx Italiano, S. A., a Milano.	Tavolo con spigoli arrotondati e bordi sporgenti su due lati opposti, con gambe dritte a sezione uniforme e spigoli pure arrotondati.	16226
11 » »	Ferrari Angelo, a Villarpellice Cassarot (Torino).	Nutritore per api costituito da uno scafo di legno coperto da vetro comune, e munito di un foro per l'alimentazione, avente lo scopo di fornire alle api una nutrizione liquida abbondante e sollecita, evitando perdita di calore e permettendo un rapido rifornimento per nutrizione continua, escludendo in pari tempo l'annegamento delle api, ed ottenendo ottimi risultati con minima spesa.	16227
21 » »	Karderx Italiano, S. A., a Milano.	Classificatore per pratiche a superfici esterne raccordate e sostegni con piedini regolabili.	16228
21 » »	Karderx Italiano, S. A., a Milano.	Scrivania in due corpi a superfici tutte raccordate fra loro con traverse di sostegno e piedini regolabili.	16229
21 » »	Karderx Italiano S. A., a Milano.	Scrivania in un sol corpo a superfici raccordate tra loro con traversa di sostegno e munita di piedini regolabili.	16230
5 agosto »	Società Anonima Fabbrica Articoli Casalinghi e Metallurgici F.A.G.E.M., a Forno Canavese.	Macinino ed involucro sostanzialmente sferico separabile in due parti funzionanti da serbatoi rispettivamete per il materiale da macinare e per il macinato.	16231
15 luglio »	Vigevani & C. S. A., a Bologna.	Flacone di vetro per acqua da toeletta, a forma ovalizzata, con vertici arrotondati e restringimento centrale.	16232
11 agosto »	« Ducati » Soc. Scientifica Radio Brevetti Ducati, Anonima, a Borgo Panigale (Bologna).	Custodia per microfono-altoparlante a forma ovoidale tronca con flangia anteriore per il fissaggio su pannello.	16233
11 » »	« Ducati » Soc. Scientifica Radio Brevetti Ducati, Anonima, a Borgo Panigale (Bologna).	Base per interruttori o commutatori con comando a coltello specialmente per impianti telefonici amplificati.	16234
6 » »	Lo Verde Nunzio, a Palermo.	Apparecchio premi-polpe di frutti citrici composto di rulli a denti imboccantesi che nella rotazione lasciano costante uno spazio per non rompere i semi; mentre una vite senza fine ne separa immediatamente il succo dai resti premuti.	16235

DATA del registro della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	NUMERO del registro attestati
17 agosto 1938	Compagnia Generale di Elettricità, a Milano.	Mobile per radio ricevitori con piano superiore inclinabile per la riflessione acustica.	16236
26 » »	Ditta Giovanni Parma, a Milano.	Cappello da applicare superiormente negli ordinari chiudiporta idraulici in luogo del solito disco massiccio per migliorarne l'estetica riparandone dalla polvere le parti lavoranti.	16237
» » »	Ditta Giovanni Parma, a Milano.	Calotta di copertura con finestra sagomata, da applicare in luogo del disco massiccio, negli ordinari chiudiporta idraulici per migliorarne l'estetica, riparando dalla polvere le parti lavoranti.	16238
» » »	Ditta Giovanni Parma, a Milano.	Maniglia per porte a forma prismatica rastremata verso l'estremità, con sezione trasversale triangolare con un vertice arrotondato ed il lato opposto ad arco.	16239
22 » »	Verati Alfonso, a Milano.	Fibbia per cintura costituita da due elementi in forma di disco con doppio piego ed intaglio rispettivamente verso il basso e verso l'alto per il reciproco aggiornamento.	16240
5 settembre »	Vent Giuseppe, a Merano (Bolzano).	Chiusura per gonnella di donne costituita da maglietta a molti spazi e gancio a linguetta adattabile ad ogni misura.	16241
10 » »	Verna Italo Diego e Verna Fabio, a Roma.	Giunto speciale d'unione da inserirsi fra le rotaie delle linee ferroviarie per eliminare gli intervalli di dilatazione fra rotaia e rotaia.	16242
9 » »	S. A. Biscaldi Ettore, a Milano.	Disegno per tessuto stampato di seta o simili decorato con rete a quadratini con cerchio interno in tinta diversa. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16243
» » »	S. A. Biscaldi Ettore, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con ramificazioni parallele, con alternanza di rami scuri e di rami chiari, tra loro parzialmente collegati. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16244
» » »	S. A. Biscaldi Ettore, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con seminato di bastoni contorti, a due a due incrociati e collegati con altri corpi sotto forma di striscie semplici od incrociate tutti quanti in tinta chiara su fondo scuro. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16245
» » »	S. A. Biscaldi Ettore, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con reticolo a quadrati irregolari, contenenti con un certo ordine doppie impronte interne parallele e ad andamento pure irregolare. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16246
» » »	S. A. Biscaldi Ettore, a Milano.	Disegno per tessuto stampato di seta o simili decorato con meteore filanti e sfrangiate da lati opposti con interposizioni di ruotine. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16247

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	NUMERO del registro attestati
9 settembre 1938	S. A. Biscaldi Ettore, a Milano.	Disegno per tessuti stampati di seta o simili decorato con scacchi contenenti cerchi e righe di attacco in parte rette ed in parte curve. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16248
» » »	S. A. Biscaldi Ettore, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con agglomerazione di sferoidi diversamente grandi con strisciature a voluta (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16249
6 » »	Mittelberger Giovanni, a Merano (Bolzano)	Chiusura per scarpe a occhielli fissati mediante anellini a puntine di metallo.	16250
10 » »	S.A.M.M.E.A. Società Anonima Mobili Metallo & Affini, a Genova.	Carrozzella per bambini avente un profilo a settore circolare	16251
15 » »	Bell Punch Company Ltd., a Londra.	Biglietto di forma rettangolare munito di quattro intagli semicircolari praticati nei due lati minori del biglietto, presso ciascuno dei suoi quattro angoli.	16252
19 » »	Carpi Albino, a Poviglio (Reggio Emilia).	Solforatrice a zaino a doppio effetto con camere laterali sporgenti dal corpo centrale.	16253
12 » »	Bozzi Giulio, a Milano.	Attaccapanni riducibile a ventaglio.	16254
7 » »	Rolando Cesare, a Torino.	Bilancia semi-automatica con tavola indicatrice verticale situata di fianco al piatto avente forma di rettangolo a lato superiore smussato ad ampio arco di cerchio lungo il quale è praticata la scala.	16255
8 » »	Morello Luigi, a Livorno Ferraris (Vercelli).	Corpo lavorante per sarchiatrice comprendente una ruota e tre zappe.	16256
12 » »	Giustina & C., a Torino.	Valvola distributrice di aria compressa comandata a distanza per mezzo di un'elettrocalamita.	16257
14 » »	Soc. Manifatture Falco An., a Napoli.	Borsa con chiusura atta a contenere un indumento ricavato in una parte e con lo stesso tessuto dell'idumento.	16258
15 » »	Ferraioli Alfredo, a Torino.	Apparecchio per il riscaldamento, raffreddamento e ventilazione di ambienti comprendente un elemento in cui circola il fluido riscaldante o refrigerante ed un ventilatore che forza l'aria dell'ambiente attraverso detto elemento.	16259
20 » »	Brunero Giuseppe, ad Alice Castello (Vercelli).	Apparecchio di segnalazioni per carri a traino animale, costituito da una armatura a ferro di cavallo sulla quale sono fissati degli elementi catarifrangenti.	16260
21 » »	S. A. O.M.A. Officina Metallurgica Astese, ad Asti.	Punta piede per pedali di velocipedi, costituito nella sua parte piana da lamiera rigida e nella sua parte curva da lamine elastiche aggraffate alla prima e riunite in punta.	16261
21 » »	Manuel Fernandez Cañete y Cuadrado e Josè Maria Sandoval Camperà, a Siviglia (Spagna).	Supporto per lampada elettrica comprendente un portalampada costituito da una campana, da un pezzo interno di connessione con lamine di contatto e da un cappuccio, e un attacco costituito da un corpo cilindrico, destinato a ricevere la lampada, e da un codolo con lamine di contatto atte a cooperare con le lamine di contatto del portalampada.	16262

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	NUMERO del registro attestati
4 ottobre 1938	Ditta Segre & Tedeschi, a Vercelli.	Tappo per chiusura recipienti raffigurante una calotta sferica poggiante su di un ottagono regolare.	16263
23 settembre »	Versino Silvio e Groppi Mario, a Torino.	Calendario ventennale costituito da due dischi sovrapposti, riuniti da un perno centrale sul quale essi sono girevoli uno rispetto all'altro e portanti delle indicazioni relative al calendario, dei punti di riferimento e degli intagli con la combinazione dei quali si possono ottenere le indicazioni di ciascun giorno per vent'anni.	16264
8 ottobre »	« La Cicogna » dalla Fabbrica alla Casa Soc. Acc. Semplice, a Milano.	Cartella con bordi ottenuti ripiegando i lati del foglio per contenere campioni di filati.	16265
22 settembre »	Bonomo Costantino, a Torino.	Scala portatile in cui l'insieme dei gradini in legno e dei montanti anteriori in ferro ad L, articolati a compasso ai piedi posteriori pure in ferro ad L, costituisce un complesso di parallelogrammi articolati vincolato ai piedi posteriori e ripiegabile.	16266
8 ottobre »	S. A. Carlo De Micheli di E., a Milano.	Scatola combinata con due altre scatolette cernierate ai due lati opposti della prima per la simultanea esposizione di giarettiere o bretelle.	16267
22 » »	Ferragamo Salvatore, a Firenze.	Tacco per calzature tornito a tre tori sovrapposti.	16268
3 » »	Giovanni Paracchi & C., a Torino.	Frangia di tappeto in forma di anello allungato, tirata da uno dei corpi di ordito.	16269
27 settembre »	Frangini Bruno, a Firenze.	Ciondolo girevole a ferro di cavallo.	16270
6 ottobre »	Leoni Amulio, a Frosinone.	Semiasse rinforzato adattabile autocarro Fiat 621 Nafta.	16271
19 » »	Cicuta Anteo, a Milano.	Scatola portasigarette apribile a forbice ed appoggiabile sopra un piano qualsiasi su uno spigolo della scatola ed uno del coperchio.	16272
10 » »	F.lli Prada, a Milano.	Valigia conformata a sacco con base d'appoggio rigida e parete laterale floscia tubolare sormontata da estremità a cupola sulla quale sono cucite due maniglie, il tutto con apertura a cerniera lampo sulla sommità e parte dei lati.	16273
13 » »	Soc. An. Dafmi Soc. An. per il Commercio dei tessuti fini, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con grossi festoni di mazzi con gambi a direzione uniformi di crisantemi semplici, fiori e foglie di astragali, fiori di pesco. (Privativa richieseta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16274
» » »	Soc. An. Dafmi Soc. An. per il Commercio dei tessuti fini, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con gettata piena di teste di begonie. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16275
» » »	Soc. An. Dafmi Soc. An. per il Commercio dei tessuti fini, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con foglie di begonia screziata interpolate a grosse teste dello stesso fiore. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non cotituiscono caratteristica del disegno stesso).	16276
» » »	Soc. An. Dafmi Soc. An. per il Commercio dei tessuti fini, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con mazzi di tulipani e fiori e foglie di calendola con petali sfilacciati. (Privativa richiesta pel disegno o	16277

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	NUMERO del registro attestati
		contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	
13 ottobre 1938	Soc. An. Dafmi Soc. An. per il Commercio dei tessuti fini, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con grande festone centrale di zinie, di agave pennacchio, di dalie e rametti di tasso, di acacia e di mimosa. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16278
» » »	Soc. An. Dafmi Soc. An. per il Commercio dei tessuti fini, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con strisce, parallele di casette, piante di palma, di leccio, di cipresso e di musa in allungamento stilizzato. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16279
» » »	Soc. An. Dafmi Soc. An. per il Commercio dei tessuti fini, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con grossa fascia di frutti di melograno e di fiori di peonia e giaggioli degradante in sparsa di rametti di foglie di viole tricolor con fiori di ranuncolo e digitale e frutta di alchechengi. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16280
» » »	Soc. An. Dafmi Soc. An. per il Commercio dei tessuti fini, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con fantasia di fiori giapponesi, con raggruppamento centrale degli stessi a modo di festone in caleidoscopiche girandole. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16281
» » »	Soc. An. Dafmi Soc. An. per il Commercio dei tessuti fini, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con grande fascia centrale con groviglio di macchie intersecantesi con aspetto di stelle marine. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori e le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16282
» » »	Soc. An. Dafmi Soc. An. per il Commercio dei tessuti fini, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con fondo pieno a modo di fioritura lussureggiante di peonie, gruppi di margherite, anemoni di prato e gladioli. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16283
» » »	Soc. An. Dafmi Soc. An. per il Commercio dei tessuti fini, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con fondo quasi pieno di teste di margherite dall'alto a petali ombreggiati (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16284
» » »	Soc. An. Dafmi Soc. An per il Commercio dei tessuti fini, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con seminato in zone alterne di teste di fiori di mora alternate con teste di fiori di scarpette della madonna. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16285

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
13 ottobre 1938	Soc. An. Dafmi Soc. An. per il Commercio dei tessuti fini, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con fascia centrale a fondo pieno di fiori di crocifere, margherite e foglie di viola, corrente tra una sparsa di foglie di serenella e teste di anemoni semplici e doppi. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o la combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16286
» » »	Soc. An. Dafmi Soc. An. per il Commercio dei tessuti fini, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con disposizione di quadrati a slabbro, crescenti verso un bordo degli stessi quadrati di maggiori dimensioni e parzialmente sovrapposti. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16287
» » »	Soc. An. Dafmi Soc. An. per il Commercio dei tessuti fini, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con corolle stilizzate sparse o a gruppetti sovrapposti di fiori di Giua con rametti di cineraria. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori e le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16288
» » »	Soc. An. Dafmi Soc. An. per il Commercio dei tessuti fini, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con nastri assottigliantisi e formanti riga di gale nel punto di maggior assottigliamento. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16289
31 » »	Pierfederici Gilberto, a Roma.	Apparecchio pulitore per pavimenti, costituito da un telaio in ferro per fissare il canovaccio e da una impugnatura	16290
6 » »	Govoni Ermelindo, a Bologna.	Utensile articolato, in tondino di ferro, a forma di pinza per trattenere stracci od altro, per lavare, lucidare e spolverare i pavimenti.	16291
15 » »	Segala Elio, a Bologna.	Elementi forati in cotto per eseguire lastre piane e curve, volte ed altro per costruzioni edilizie.	16292
13 » »	Schmitt-Marcel Elsa nata Koelbl, a Firenze.	Vaso per raccolta di olio di colafritto a due mescite selezionate a mezzo di due beccucci separati e di condotto aperto inferiormente.	16293
14 » »	S. A. Manifatture Italia Centrale, a Colle Val d'Elsa (Siena).	Porta campioni a libro per tessuti con copertura vellutata in tre parti ribaltabili.	16294
8 » »	De Caro Matteo, a Palermo.	Tacco per calzature da donna composto di vari strati di cartone rivestiti singolarmente con carta liscia ed uniti insieme mediante incollatura e chiodi infissi tanto dalla parte superiore che dalla parte inferiore.	16295
17 » »	Gualtini Pietro, a Perugia.	Compressore d'aria meccanico, applicato alla bicicletta per gonfiarne la camera d'aria.	16296
27 » »	Bettinelli Angelo, a Varese.	Lettino per bambini in cui le due testiere sono costituite ciascuna da un telaio rettangolare a spigoli arrotondati col lato inferiore comprendente un tratto rettilineo e due piedi arcuati, nonchè da quattro aste verticali.	16297
29 » »	Soc. An. Dafmi per il Commercio dei tessuti fini, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con saettature contigue a direzione uniforme. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno,	16298

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	NUMERO del registro attestati
		con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	
29 ottobre 1938	Soc. An. Dafmi Soc. An. per il Commercio dei Tessuti Fini, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con sparsa di fiori di rosa con gambi e foglie, costellata di fiorellini di pervinca (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16299
» » »	Soc. An. Dafmi Soc. An. per il Commercio dei Tessuti Fini, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con stratificazione a fondo pieno di begonie d'aiuola e foglie di papavero. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dchiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16300
» » »	Soc. An. Dafmi Soc. An. per il Commercio dei Tessuti Fini, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con rametti di rose di Balbo in bocciuolo e in fiore su sfondo di teste di peonie e rametti di mummolarie. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16301
» » »	Soc. An. Dafmi Soc. An. per il Commercio dei Tessuti Fini, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con ridda circolare di corolle impicciolite di rose del merlo. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16302
» » »	Soc. An. Dafmi Soc. An. per il Commercio dei Tessuti Fini, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con circoletti regolarmente spaziati e bordo cachemire di foglie di celtis, istoriate con pervinche, trifogli, semprevivi, cereide chelidonia. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16303
» » »	Soc. Edizioni Alta Novità E.A.N. di Levi e Sabran, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con striscie parallele a guisa di onde rincorrentisi. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16304
» » »	Società Edizioni Alta Novità E.A.N. di Levi e Sabran, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con cerchi degradanti raggruppati a guisa di cunei alterni a direzione uniforme. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16305
» » »	Società Edizioni Alta Novità E.A.N. di Levi e Sabran, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con sovrapposizione stilizzata di grandi diatomee marine e foglie di dioica. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16306
14 » »	Fabbrica Italiana Magneti Marelli Soc. An., a Milano.	Elemento mobile di giunto di accoppiamento per condutture di fluidi sotto pressione, con anello di sospensione.	16307
15 novembre »	Matteuzzi Giorgio, a Bologna.	Busta di carta apribile mediante la strappatura di un doppio filo cucito nella busta stessa.	16308

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
29 ottobre 1938	Società Edizioni Alta Novità E.A.N. di Levi e Sabran, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con cerchi ombreggiati in disposizione regolare con fascia bilinea degli stessi cerchi. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16309
» » »	Società Edizioni Alta Novità E.A.N. di Levi e Sabran, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con sparsa disordinata di quadrati ad angoli smussi. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16310
3 novembre »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con disposizione alterna di quadrati a lati dentellati e fiorellino al centro e circoletti con piccole losanghe al centro. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16311
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con fondo pieno e regolare di trifogli con orlatura a dentello e bacca sul gambo. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16312
» » »	Industria Italiana Cappelli, a Monza.	Cappello da uomo con tre linee di piega stampate nella faccia posteriore del cappello.	16313
14 ottobre »	Ditta Arti Grafiche Luigi Giachino, a Torino.	Scatola con coperchio formante quadretto incorniciato e provvisto di anello per appenderlo.	16314
12 novembre »	Polla Pietro, a Roma.	Palo in cemento armato per linee elettriche con due mensole simmetriche a sezione variabile sostenute da un cavalletto irrigidito.	16315
5 » »	Soc. An. Mafbo a Milano.	Pantalone a cintura integrata ferma camicia, da sostituire le bretelle e le cinture in genere.	16316
» » »	Bardella Mario, a Milano.	Cordone tubolare liscio flessibile e morbido in un sol pezzo per cinture, borsette e guarnizioni d'abbigliamento	16317
» » »	Bardella Mario, a Milano.	Treccia a nastro doppio in due tinte sovrapposte per cuciture e guarnizioni di moda.	16318
» » »	S. A. Bottonificio Pietro Capra & C., a Piacenza.	Bottone in materiale plastico o simili con forma a scodellino e canaletto periferico sul fronte dello stesso.	16319
» » »	S. A. Bottonificio Pietro Capra & C., a Piacenza.	Bottone con fronte a forma di fiore irradiato.	16320

(2659)

Il direttore: A. ZENGARINI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita.

Elenco n. 26

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4 mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Naz. 5 %	7224	500 —	Pisanu *Enerina* fu Giovanni ved. di Sanna Francesco, dom. a Solarussa (Cagliari).	Pisanu *Giustina-Enerina* fu Giovanni ved. Sanna Francesco, dom. a Solarussa (Cagliari).
Cons. 3,50%	375141	101,50	Colombo *Rosa* fu Gerolamo nubile, dom. in Albissola Marina (Genova); vincolato per dote.	Colombo *Maria-Rosa* fu Gerolamo nubile, domiciliata in Albissola Marina (Genova); vincolato per dote.
P. Naz. 5 %	19150	100 —	Sismondini Lina di *Alfredo* minore sotto la p. p. del padre, dom. in Ventimiglia.	Sismondini Laura di *Luigi Alfredo* minore ecc., come contro.
Cons. 3,50%	539074	231 —	*Parravicini* Giuseppe fu Tancredi, dom. in Monbello (Milano), vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Rolandi *Adele* fu Pietro, ved. di Paravicini Tancredi, dom. in Milano, ed ipotecata, subordinatamente al detto vincolo a favore di Fenini Teresa fu Carlo, dom. in Milano per parte di pensione vitalizia.	*Parravicini* o *Paravicino* Giuseppe fu Tancredi. dom. in Monbello (Milano) vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Rolandi *Maria-Luigia-Adelaide* fu Pietro, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	353822	280 —	Gentili Carolina fu Orazio, moglie di Bardi Adelmo, dom. a Monsummano (Lucca), con usufrutto a Venturini *Filomena* fu Marsilio ved. Gentili Pilade.	Come contro, con usufrutto a Venturini *Concordia-Filomena*, ecc. come contro.
Id.	150210	15400 —	Picozzi Modesto fu *Carlo-Giuseppe*, dom. a Milano.	Picozzi Modesto fu *Giuseppe*, dom. a Milano.
Id.	368169	297,50	*Lanzillotto* Emanuela fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Ricchiuti *Maria-Addolorata* fu Giuseppe, dom. in Manduria (Taranto).	*Lanzilotto* Emanuela fu Giovanni minore sotto la p. p. della madre Ricchiuti *Maria-Addolorata* o *Addolorata* fu Giuseppe ecc., come contro.
Id.	368170	297,50	*Lanzillotto* Giuseppina fu Giovanni ecc., come sopra.	*Lanzilotto* Giuseppina fu Giovanni ecc., come sopra.
Id.	375865	227,50	Lanzilotto Emanuela fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Ricchiuti *Addolorata* fu Giuseppe, dom. in Manduria (Taranto).	Lanzilotto Emanuela fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Ricchiuti Addolorata o *Maria-Addolorata* ecc., come contro.
Id.	375866	227,50	*Lanzillotto* Giuseppina fu Giovanni ecc., come sopra.	*Lanzilotto* Giuseppina fu Giovanni ecc., come sopra.
Id.	228641 228642	416,50 420 —	Cena *Celestina* fu Battista ved. di Margarita Giuseppe, dom. in Verolengo (Torino).	Cena *Maria-Celestina* fu Battista vedova ecc., come contro.
Id.	172246 273710 332719	2800 — 819 — 1610 —	Arrigoni *Giuseppina* fu Carlo, ved. Castelli, dom. in Canelli (Alessandria) con ipoteca per cauzione della titolare, esattrice e tesoriere di vari enti.	Arrigoni *Maria-Giuseppina-Caterina-Cristina* fu Carlo ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	24226	3,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	40320	420 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	318033	17,50	Come sopra (libera).	Come sopra (libera).
Id.	468965	3,50	Come sopra con ipoteca cauzionale.	Come sopra con ipoteca cauzionale.
Id.	662733	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	802393	119 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	830370	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	830369	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	830371	560 —	Come sopra.	Come sopra.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	222589	4182,50	Ospedale Maggiore di Milano, con usufrutto vitalizio a favore di Pozzi *Cleofe* fu Giuseppe, dom. Crenna di Gallarate.	Come contro con usufrutto vitalizio a favore di Pozzi *Maria-Giuseppina-Cleofe* ecc., come contro.
Cons. 3.50 %	150592	346,50	Quaranta *Benigna* di Giovanni, minore sotto la curatela di suo marito Alfonso Rossi, dom. in Napoli, con vincolo dotale.	Quaranta *Maria* di Giovanni, minore ecc., come contro.
Id.	192108	304,50	Quaranta *Benigna* di Giovanni, moglie di Alfonso Rossi, dom. in Napoli, con vincolo dotale.	Quaranta *Maria* di Giovanni, minore ecc., come contro.
Id.	218771	147 —	Come sopra	Come sopra
Id.	777011	70 —	Quaranta *Benigna* di Giovanni, moglie di Rossi Alfonso, dom. in Napoli.	Quaranta *Maria* di Giovanni ecc., come contro.
Rendita 5 %	016032	500 —	Binaghi Isabella fu *Daniele* minore sotto la p. p. della madre Sottocornola *Giovanna* fu *Giovanni* ved. Binaghi, vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Sottocornola *Giovanna fu Giovanni* ved. Binaghi *Daniele*.	Binghi Isabella fu *Giovanni-Battista-Daniele*, minore sotto la p. p. della madre Sottocornola *Teresa-Maria-Giovanna* fu *Carlo-Giovanni*, vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Sottocornola *Teresa-Maria-Giovanna* fu *Carlo-Giovanni* ved. di Binaghi *Giovanni-Battista-Daniele*.
Id.	016036	140 —	Binaghi Isabella fu Giovanni-Battista-Daniele, minore sotto la p. p. della madre Sottocornola *Giovanna* fu *Giovanni* ved. Binaghi.	Binaghi Isabella fu Giovanni-Battista-Daniele, minore sotto la p. p. della madre Sottocornola *Teresa-Maria-Giovanna* fu *Carlo-Giovanni* ved. Binaghi.
Cons. 3,50 %	428714	98 —	*Paolini* Rosa di Biagio, moglie di Pansa Nicola, dom. a Postiglione (Salerno), annotata di ipoteca per cauzione della titolare quale contabile postelegrafonica.	*Paolino* Rosa di Biagio ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	202511	5278 —	Ducco Maria fu Alberto, moglie di Auriti *Giuseppe*, con usufrutto vitalizio senza fede di vita a favore di Bonanati Egle fu Alessandro, ved. Ducco, dom. a Roma.	Ducco Maria fu Alberto, moglie di Auriti *Giulio*, con usufrutto, come contro.
Id.	202515	350 —	Come sopra, ipotecata a favore di Pitigliani-Bonaventura Piero o Pietro di Guglielmo di altri, e subordinatamente a detta ipoteca con usufrutto vitalizio, come sopra.	Come sopra e come contro.
Id.	63863 63864 63865	3,50 17,50 17,50	*Mongiai* Luigi di Carmelo, dom. a Cerani (Catania).	*Mongiot* Luigi di Carmelo, dom. a Cerami (Catania).
Id.	11544	248,50	Raimondi-Raimondo Sciarra fu Raimondo, minore sotto *la tutela* di *Villagana Martinengo* Teresa, ved. di Raimondi-Raimondo, dom. a Brescia.	Raimondi-Raimondo Sciarra fu Raimondo, minore sotto *la p. p. della madre Martinengo Villagana* contessa Teresa ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	65172	80,50	Zotti Angela fu Michele, minore sotto la p. p. della madre *Mendai* Michelina, dom. a Barletta (Bari).	Zotti Angela fu Michele, minore sotto la p. p. della madre *Mendana* Michelina, dom. a Barletta (Bari).
Id.	225510	598,50	Marchina Cesarina fu Cesare, minore sotto la p. p. della madre Cane *Corolina* di Giovanni, ved. Marchina Cesare, dom. a Venaria Reale (Torino).	Marchina Cesarina fu Cesare, minore sotto la p. p. della madre Cane *Antonia-Carolina* di Giovanni, ved. Marchina Cesare, dom. a Venaria Reale (Torino).
Id.	225517	199,50	Come sopra, con usufrutto a favore di Cane *Carolina* di Giovanni ved. Marchina Cesare.	Come sopra, con usufrutto a favore di Cane *Antonia-Carolina* di Giovanni ved. Marchina Cesare.
Cons. 3,50 %	795436	157,50	Einaudi Maria di Antonio, moglie di Allione *Costanzo*, dom. in Albaretto Macra (Cuneo).	Einaudi Maria di Antonio, moglie di Allione *Giovanni-Costanzo*, dom. in Albaretto Macra (Cuneo).
Cons. 5 %	172956	1500 —	Ospedali riuniti di Volterra (Pisa) con usufrutto vitalizio a favore di Conforti Angiola fu Antonio *ved. Conforti Beniamino*, dom. in Volterra.	Ospedali riuniti di Volterra (Pisa) con usufrutto vitalizio a favore di Conforti Angiola fu Antonio *nubile*, dom. in Volterra.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	536781	20 —	Spedali riuniti di S. M. Maddalena Volterra con usufrutto vitalizio a favore di Conforti Angiola fu Antonio *ved. Conforti Beniamino*, dom. in Volterra.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Conforti Angiola fu Antonio *nubile*, domiciliata in Volterra.
Id.	173152	1500 —	Ricovero di Mendicità di Volterra (Pisa) amministrato dalla locale Congregazione di Carità con usufrutto vitalizio a favore di Conforti Angela fu Antonio *ved. di Morelli Beniamino*, dom. in Volterra.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Conforti Angela fu Antonio *nubile*, domiciliata in Volterra.
P. R. 3,50 %	292998	283,50	Polignano *Giuditta* di Vincenzo ved. di Genco Giovanni, dom. in Putignano (Bari) vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Polignano Vincenzo fu Donantonio, dom. in Putignano (Bari).	Polignano *Maria-Giuditta* di Vincenzo, ved. ecc., come contro.
Id.	367859	52,50	Cardone *Giuseppina* minore sotto la tutela di Cardone Nicolina, dom. a Viggianello (Potenza).	Cardone *Maria-Giuseppa* minore sotto la tutela di Cardone Nicolina, dom. a Viggianello (Potenza).
P. R. 3,50 % (1934)	159010	525 —	Assini Michele fu Francesco, dom. a Maddaloni (Napoli); con usufrutto a favore di Tortora *Brayola* Matilde fu Loreto, ved. di Assini Francesco, dom. a Maddaloni (Napoli).	Assini Michele fu Francesco, dom. a Maddaloni (Napoli); con usufrutto a favore di Tortora *Brayda* Matilde fu Loreto ved. di Assini Francesco, dom. a Maddaloni (Napoli).
P. R. 3,50 %	144950	227,50	Leboffe *Cestra* fu Angelo, moglie di Tallini Gennaro, dom. in Elena (Caserta).	Leboffe *Maria-Cestra* fu Angelo, moglie di Tallini Gennaro, dom. ad Elena (Caserta).
Id.	342839	315 —	Ammendola Ottavio fu Alessandro, dom. in Napoli, vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Ugliano *Carmela* fu Angelo, nubile, dom. a Napoli.	Ammendola Ottavio fu Alessandro, dom. in Napoli, vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Ugliano *Maria-Carmela* fu Angelo nubile, dom. a Napoli.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 31 maggio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2522)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze di titoli del Prestito redimibile immobiliare 5 %

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 442.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 3ª, n. 7234, di L. 800, rilasciata l'8 luglio 1937 dall'Esattoria comunale di Mesagne, per versamento in unica soluzione a saldo della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Rammazzo Antonio fu Francesco secondo l'art. 1267 del ruolo terreni di detto Comune, con delega al notar Taberini Raffaele fu Alessandro per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Brindisi l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 27 giugno 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 443.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 3ª, n. 483323, di L. 500, emessa il 15 aprile 1938 dall'Esattoria consorziale di Pinguente, per versamento in unica soluzione a saldo della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Vegliach Giacomo e Matteo fu Matteo, secondo l'art. 551 del ruolo terreni di detto Comune, con delega al Vegliach Antonio fu Giacomo, Duori 16, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Pola l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 27 giugno 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 444.

È stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 14284 (serie 3ª) di L. 100 e n. 597148 (serie 5ª) di L. 200, rilasciate il 30 giugno 1937 e 25 febbraio 1938 dall'Esattoria comunale di Venosa pel pagamento rispettivamente della terza, quinta e sesta rata della

quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Paradiso Francesco di Antonio, secondo l'art. 322 del ruolo terreni di detto Comune, con delega allo stesso Paradiso Francesco fu Antonio per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Potenza l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 27 giugno 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 445.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 2ª, n. 632488, di L. 200, rilasciata il 18 agosto 1937 dall'Esattoria consorziale di Pinguente del comune di Rozzo, per versamento della quarta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Cherbavaz Pietro ed Antonio fu Antonio, Cherbavaz Maria fu Antonio moglie di Edoardo Chervatin, Cherbavaz Giovanna fu Antonio moglie di Pietro Chervatin e Cherbavaz Matteo fu Matteo da Polie di Rozzo, secondo l'art. 28 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Cherbavaz Matteo fu Matteo, Antonio, Giovanna, Maria fu Antonio, Polie 57-24, pel ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Pola l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 27 giugno 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 446.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 327149 (serie 6ª), di L. 116,65, rilasciata il 27 dicembre 1937 dall'Esattoria comunale di Atessa (Chieti), pel pagamento della sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Paolucci Sabatino fu Vincenzo sull'art. 825 del ruolo terreni di detto Comune, con delega allo stesso Paolucci Sabatino fu Vincenzo, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Chieti l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 27 giugno 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 447.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 1ª serie, n. 442135, di L. 133,50, rilasciata il 7 novembre 1938 dall'Esattoria comunale di Monreale, pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Leto Caterina fu Giuseppe ed altri secondo l'art. 222 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Tinaglia Marianna fu Giuseppe per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Palermo l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 27 giugno 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 448.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 268552 di L. 684, rilasciata il 31 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Vibo Valentia, per versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Stagno d'Alcontres Maria Carla secondo l'art. 271 del ruolo terreni di detto Comune, con delega alla summenzionata Stagno D'Alcontres Maria Carla per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Catanzaro l'attestazione che terrà le veci della quietanza suddetta agli effetti della consegna dei corrispondenti titoli.

Roma, addì 27 giugno 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso N. 448-II

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 268553 di L. 834 rilasciata il 31 marzo 1937 dall'Esattoria di Vibo Valentia per il versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Stagno d'Alcontres Maria Carla di Alberto secondo l'art. 303 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega dell'avv. Lo Torto Ignazio fu Giuseppe per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Catanzaro l'attestazione che terrà le veci della quietanza suddetta agli effetti della consegna dei corrispondenti titoli.

Roma, addì 27 giugno 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso N. 449.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 1ª, numero 582800 e n. 582877 serie 2ª, n. 894431 e 894640 di L. 115 la prima e L. 117 ciascuna le altre, emesse dall'Esattoria di S. Giorgio di Piano del comune di S. Pietro in Casale rispettivamente il 31 marzo, 19 aprile, 19 giugno e 31 agosto 1937 per versamento della 1ª, 2ª, 3ª e 4ª della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Martelli Fernanda di Anacleto ed altri, secondo l'art. 86 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Sgarzi Ferdinando fu Aristide per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi da tale data senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Bologna l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 27 giugno 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª (*pubblicazione*). Avviso N. 450.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza esattoriale serie 1ª n. 754404 dell'importo di L. 200, rilasciata il 18 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Vallio per versamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Visentini Domenico fu Luigi, iscritta all'art. 79 terreni comune di Vallio, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito allo stesso Visentini Domenico.

Ai termini e per gli effettivi dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Brescia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita a giustificazione della restituzione disposta dall'Intendenza di finanza di Brescia con ordinativo n. 140 di L. 216,50.

Roma, addì 27 giugno 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso N. 451.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª numero 305605 di L. 83,50 rilasciata il 30 giugno 1937 dall'Esattoria comunale di Mammola per versamento della 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Franconeri Francesco fu Giuseppe secondo l'art. 44 del ruolo terreni di detto Comune con delega al summenzionato Franconeri Francesco fu Giuseppe, domiciliato in Palmi, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Reggio Calabria l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 27 giugno 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso N. 452.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 218487 (serie 1ª) di L. 900 rilasciata il 23 marzo 1937 dalla Esattoria di Sestri Levante (Genova) pel versamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Baudrino Celestina fu Pietro in Bo sull'articolo 36 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega di Bo Olimpio per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Genova, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 27 giugno 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso N. 453.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 747522 (serie 7ª) di L. 200 rilasciata il 20 aprile 1938 della Esattoria di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) pel pagamento della 5ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Bambaci Silvio fu Luigi sull'art. 13 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega allo stesso Bambaci Silvio fu Luigi per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Messina, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 27 giugno 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso N. 454.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 845540 (serie 3ª) di L. 1300 rilasciata il 10 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Palermo pel pagamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Megna Provvidenza, Pietro, Grazia, Michele, Giovanna, Rosaria e Rosolino di Lorenzo e Megna Lorenzo fu Rosolino 1/8 usufr. sull'art. 12521 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega a Megna Giovanna fu Lorenzo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Palermo, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 27 giugno 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso N. 455

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 3ª numero 743506 di L. 166,80, serie 4ª n. 572434 di L. 83,30 e serie 5ª numero 451907 di L. 166,60 emesse dall'Esattoria comunale di Fabriano rispettivamente il 22 giugno, 8 ottobre e 3 dicembre 1937 per versamento della 1ª, 2ª, 3ª e 4ª-5ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Mearelli Leonardo fu Nicolò secondo l'articolo 411 terreni di detto Comune, con delega ad esso Mearelli Leonardo fu Nicolò per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Ancona, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 27 giugno 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso N. 456.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 230734 (serie 1ª) di lire 1000, rilasciata il 31 marzo 1937 dall'Esattoria di Bordighera pel versamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Guglielmi Gio-Batta fu Giovanni secondo l'articolo 38 del ruolo terreni di Vallebona, con delega allo stesso Guglielmi Gio-Batta fu Giovanni per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della pima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Imperia, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 27 giugno 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso N. 457.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 602856 (serie 2ª) e n. 613716 (serie 2ª) di L. 200 ciascuna rilasciate rispettivamente il 26 marzo e 13 aprile 1937 dalla Esattoria del Governatorato di Roma pel pagamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Luciani Primo di Nicola, sull'art. 10751 del ruolo fabbricati del comune di Roma con delega allo stesso Luciani Primo fu Nicola per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Roma, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 27 giugno 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2951)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 143

Media dei cambi e dei titoli

del 30 giugno 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	88,97
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	428,25
Argentina (Peso carta)	4,4)
Belgio (Belga)	3,2315
Canadà (Dollaro)	18,96
Danimarca (Corona)	3,9715
Germania (Reichsmark)	7,625
Norvegia (Corona)	4,4702
Olanda (Fiorino)	10,0875
Polonia (Zloty)	358,15
Portogallo (Scudo)	0,8074
Svezia (Corona)	4,581
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8733
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	73,375
Id. 3,50 % (1902)	70,75
Id. 3,00 % Lordo	50,20
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	69,25
Id. Id. 5 % (1936)	94,275
Rendita 5 % (1935)	93,375
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,025
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	98,525
Id. id. 5 % - Id. 1941	99,15
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	89,45
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	89,65
Id. id. 5 % - Id. 1944	94,85

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Alatri (Frosinone).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

S. E. mons. Edoardo Facchini, vescovo di Alatri, e il prof. Nazzareno Troccoli sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Alatri, con sede in Alatri (Frosinone), per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 giugno 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2936)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Alatri (Frosinone)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

Il signor ing. Valerio Molella è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Alatri, con sede in Alatri (Frosinone), per la durata di tre anni e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 giugno 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2937)

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Fossombrone (Pesaro).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

I signori ing. dott. Domenico Fiorelli e Vitaliano Fumelli sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Fossombrone, con sede in Fossombrone (Pesaro), per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 giugno 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2938)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Fossombrone (Pesaro)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

Il signor Mario Aiudi è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Fossombrone, con sede in Fossombrone (Pesaro), per la durata di tre anni e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 giugno 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2939)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso a 5 posti di vice segretario (gruppo A) nell'Amministrazione dei monopoli di Stato

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed i successivi sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili;
Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928 che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato e successive modificazioni;
Visto il decreto Ministeriale 29 ottobre 1938-XVII, n. 05-11381, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre successivo, registro 1 Monopoli, foglio 279, col quale viene indetto un concorso per esami a 5 posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo di 1ª categoria (gruppo A) dei Monopoli di Stato;
Visto il risultato degli esami stessi, come dai verbali della Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 23 dicembre 1938-XVII, n. 05-14077, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1939-XVII, registro 1 Monopoli, foglio 13, modificato, per quanto riguarda la sostituzione del segretario della Commissione stessa, con decreto Ministeriale 4 febbraio 1939-XVII;
Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a 5 posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo del personale di 1ª categoria (gruppo A) dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, indetto con decreto Ministeriale 29 ottobre 1938-XVII, n. 05-7763, citato nelle premesse:

Ord. di graduatoria	COGNOME, NOME E PATERNITÀ	VOTAZIONE OTTENUTA			
		Media dei punti riportati nelle prove scritte	Aliquota dei punti riportati nella prova facoltativa di lingue estere	Prova orale	Somma dei punti
1	Veca dott. Vincenzo di Salvatore	7,83	0,20	9,75	17,78
2	Parenti dott. Nello fu Dario	8,08	—	9 —	17,08
3	Salvi dott. Antonio di Salvatore	7,66	0,23	9 —	16,89
4	Sibilia dott. Giuseppe di Vincenzo	7,33	—	9,25	16,58
5	Parrelli dott. Ettore di Giuseppe	7,08	0,20	8 —	15,28
6	Gentile dott. Vincenzo di Luigi	7 —	—	8 —	15 —
7	Aquaro dott. Stefano di Giovanni Battista	7 —	—	7,50	14,50
8	Corgnati dott. Rinando di Giovanni	7 —	—	7 —	14 —
9	Biancolella dott. Francesco fu Ernesto	7 —	—	6 —	13 —

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra sono dichiarati vincitori del concorso i seguenti candidati:

1. Veca dott. Vincenzo
2. Parenti dott. Nello
3. Salvi dott. Antonio
4. Sibilia dott. Giuseppe
5. Parrelli dott. Ettore

Sono dichiarati idonei i seguenti concorrenti:

1. Gentile dott. Vincenzo
2. Aquaro dott. Stefano
3. Corgnati dott. Rinaldo
4. Biancolella dott. Francesco

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 giugno 1939-XVII

Il Ministro: Di Revel

(2999)

MINISTERO DELLA MARINA

Diario delle prove scritte del concorso a quattro posti di capotecnico aggiunto nel personale civile tecnico dell'Istituto idrografico della Regia marina.

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il decreto Ministeriale 13 aprile 1939-XVII che indice il concorso a 4 posti di capotecnico aggiunto nel personale civile tecnico dell'Istituto idrografico della Regia marina;

Decreta:

Le prove scritte e grafiche del concorso a quattro posti di capotecnico aggiunto nel personale civile tecnico dell'Istituto idrografico della Regia marina, indetto con decreto Ministeriale 13 aprile 1939-XVII, avranno luogo nei giorni 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 agosto 1939-XVII a Genova.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 giugno 1939-XVII

p. *Il Ministro*: Cavagnari

(2998)

REGIA PREFETTURA DI CREMONA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Vista la graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1937-XV, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 13 ottobre 1938;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 20, 23 e 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata ad ogni effetto di legge la graduatoria, di cui in narrativa, così formulata:

1. Bagnara Giuseppina . . . . . . voti 54.37
2. Pedroli Angelina . . . . . . » 53.87
3. Frosio Elisabetta . . . . . . » 52.88
4. Volta Emma . . . . » 50.80
5. Sali Pierina . . . . » 50.50
6. Zerbi Laura . . . . » 50.35
7. De Pietri Erminia . . . . . . » 50.31
8. Sesini Zeffirina . . . . . . » 50.25
9. Vanelli Pia . . . . » 50.09
10. Bozzetti Rita . . . . » 50 —
11. Ronda Paola . . . . » 49.21
12. Bozzetti Paola Annunciata, nata 1911 . . » 48.89
13. Lodigiani Ermelinda, nata 1912 . . . » 48.89
14. Savi Teresa . . . . » 48.46
15. Rosa Olga . . . . » 48.26
16. Zaniboni Audilia . . . . . . » 48.22
17. Cora Elena . . . . » 48.20

18. Della Bona Lucia . . . . voti 48.06
19. Garaboldi Pierina . . . . » 47.96
20. Baldini Elsa . . . . » 47.91
21. Carnesella Maria . . . . » 47.17
22. Nardelli Emilia . . . . » 46.63
23. Bongiorni Paola . . . . » 46.36
24. Mosconi Erminia . . . . » 45.97
25. Ciatti Elvira, nata 1909 . . . . . » 45.22
26. Pedrinazzi Giuseppina, nata 1919 . . . . » 45.22
27. Callegari Palmira . . . . » 44.21
28. Rapetti Ester . . . . » 44,20
29. Cavalleri Alessandra . . . . » 43.33
30. Fontanesi Elsa . . . . » 43.12
31. Mantovani Santina . . . . » 42.21
32. Milanesi Nelly . . . . » 40.76
33. Grassi Andreina . . . . » 40.05
34. Fiorani Elsa . . . . » 39.65
35. Belloni Rita . . . . » 39.15

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Cremona, addì 16 giugno 1939-XVII

Il prefetto: CARINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Visto il proprio decreto di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti a sette posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1937, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 13 ottobre 1938;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Tenuto conto del posto in graduatoria e delle sedi indicate in ordine di preferenza;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici rispettivamente delle condotte ostetriche a fianco di ognuna indicate le seguenti ostetriche:

1) Bagnara Giuseppina - condotta di Crema (fraz. S. Maria).
2. Pedroli Angelina - condotta di Castelleone.
3) Frosio Elisabetta - condotta di Romanengo.
4) Volta Emma - condotta di Spinadesco.
5) Sali Pierina - condotta di Casalbuttano.
6) Zerbi Laura - condotta di Salvirola.
7) De Pietri Erminia - condotta di Sesto Cremonese.

Il presente decreto sarà a' sensi e per gli effetti di legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Cremona, addì 16 giugno 1939-XVII

Il prefetto: CARINI

(2955)

REGIA PREFETTURA DI PERUGIA

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Visto il bando di concorso in data 22 dicembre 1937 a posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia fra il 1° dicembre ed il 30 novembre 1937-XVI;
Visto il decreto Ministeriale in data 13 ottobre 1938-XVI, con il quale l'esame delle domande presentate dalle concorrenti venne demandato alla Commissione gudicatrice sedente presso questa Prefettura;
Vista la graduatoria delle concorrenti formulata dalla Commissione giudicatrice di cui sopra con verbale 28 maggio 1939-XVII;
Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia alla data 30 novembre 1937:

1. Menegon Emma . . . . voti 55,—/100
2. Cibottola Gemma . . . . » 53,75/100
3. Lucertini Ada . . . . » 52,81/100
4. Martinelli Fosca Teresa . . . . . . » 51,71/100
5. Saioni Orlanda . . . . » 51,25/100
6. Guerrini Annita . . . . » 50 —/100
7. Gambelunghe Teresa . . . . » 49,81/100
8. Tassinari Vergari Lucia . . . . . . » 49,37/100
9. Stocchi Giulia . . . . » 48,75/100
10. Potenza Santa . . . . » 48,43/100
11. Benedetti Marsilia . . . . » 47,68/100
12. Specogna Angela . . . . » 47,25/100
13. Rastelli Matilde . . . . » 46,56/100
14. Catterini Vittoria . . . . » 46,43/100
15. Bartocci Elide . . . . » 45,84/100
16. Rossetti Marcellina . . . . » 45,78/100
17. Bacchi Annunziata . . . . » 45 —/100
18. Menicucci Caterina . . . . » 44,18/100
19. Tabanelli Santa . . . . » 43,50/100
20. Bisaccioni Clelia . . . . » 42,93/100
21. Coccia Maria, coniugata con 1 figlio . » 41,87/100
22. Gille Eleonora, nubile . . . . . . » 41,87/100
23. Balorchia Olga . . . . » 41,56/100
24. Ficola Veneranda, nata il 12 febbraio 1913 » 40,93/100
25. Catterini Ines, nata il 6 ottobre 1914 . . » 40,93/100
26. Marchi Annita, coniugata con 1 figlio . » 40 —/100
27. Trabalza Bianca, nubile . . . . . » 40 —/100
28. Bolognini Wanda . . . . » 38,93/100
29. Marchini Albertina . . . . » 38,43/100
30. Paoletti Giulia . . . . » 37,65/100
31. Lamincia Anna . . . . » 37,18/100
32. Guastini Ines . . . . » 35 —/100

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Perugia, addì 20 giugno 1939-XVII

Il Prefetto

(2959)

REGIA PREFETTURA DI POTENZA

Graduatoria del concorso al posto di assistente chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Visto il verbale della Commissione giudicatrice del concorso per il posto di assistente chimico presso il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Potenza, bandito da questa Prefettura con decreto 10 marzo 1937;
Vista la graduatoria dei concorrenti formulata dalla Commissione predetta;
Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie e gli articoli 23, 75 e 81 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti partecipanti al concorso in oggetto:

1) Dott.ssa Piergrossi Assunta . . . punti 78,500/150
2) Dott.ssa Perri Candida . . . . » 75,10/150
3) Dottor Marini Egidio . . . . . » 74,50/150

Il preside della provincia di Potenza è incaricato degli ulteriori provvedimenti relativi alla nomina della dott. Piergrossi Assunta, vincitrice del concorso, a norma di legge.

Potenza, addì 21 giugno 1939-XVII

Il prefetto: BALLERO

(2958)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.